



Testo coordinato del

DM 18 marzo 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

INDICE

Attività n. 65 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità.....	2
Stato normativo	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi	4
DM 18 marzo 1996.....	10
Manifestazioni occasionali.....	18
Coperture pressostatiche	19
Piscine	19
Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.....	26
Note al DM 18/03/1996	33
Lettera Circolare 05/08/2005, n. P1091 (Linee guida per impianti sportivi calcistici con capienza superiore a 10.000 spettatori)	46
Circolare 02/07/1962, n° 68 - Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.....	71
Decreto 25 agosto 1989 (relativamente agli ippodromi)	74
Note al DM 25/08/1989	80

Attività n. 65 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi**, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²**

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi , palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² . Sono escluse le manifestazioni temporanee ¹ , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. ^{2, 3, 4, 5, 6, 7.}		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce l'assoggettabilità per l'uso anche privato. Oltre al parametro delle 100 persone, fissato precedentemente, viene considerato anche, in alternativa, quello relativo alla superficie lorda in pianta superiore a 200 m ² . Vengono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

Stato normativo

La norma che in modo più approfonditamente ha trattato per prima l'argomento è stata la Circolare n° 16 del 15/02/51. Varie volte modificata, essa, è stata quasi del tutto sostituita dal DM 19/08/96. Gli argomenti trattati dalla citata circolare, e non modificati dal decreto, sono ancora validi.

Per gli impianti sportivi il decreto vigente è il DM 18/03/1996.

Precedentemente erano stati emanati il DM 10/09/1986 ed il DM 25/08/1989, entrambi non espressamente abrogati, per cui, per le zone spettatori, le disposizioni contenute nel DM 25/08/1989, più recente, devono ritenersi applicabili anche agli ippodromi come riporta l'art. 20 dello stesso decreto.

Essendo, la materia, di competenza anche dalle commissioni di vigilanza (provinciale o comunale) si ritiene utile conoscere le norme procedurali-amministrative che regolamentano il pubblico spettacolo alle quali si rimanda.

È opportuno precisare che l'obbligatorietà dell'applicazione del DM 18/03/1996 lo si ha per quegli impianti "... nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato ...", come precisato nell'art. 1 dello stesso decreto; per cui negli

¹ Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il [chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a cosa intendersi per spettacoli e/o trattenimenti, il punto 4. della [circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito ai rapporti di prevenzione incendi con le attività soggette ai controlli delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo la [circolare n° 15 del 13/07/1988](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei locali adibiti a "bowling" il [chiarimento prot. n° P908/4109 sott. 44/c del 11/08/1999](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di piscine senza spettatori, il [chiarimento prot. n° 03/03/2003, n° P104/4139 sott. 4](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98 per le attività temporanee, il [chiarimento prot. n° P630/4109 sott. 53 del 05/11/2007](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito alla possibilità di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il [chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012](#). N.d.R.



impianti sportivi dove non si svolgono tali manifestazioni, e nelle palestre, il DM può essere un utile riferimento ma non è cogente.

Le norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli sono riportate nella circolare 02/07/1962, n. 68.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005918

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegata nota inerente l'oggetto prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx pervenuta dal Comando Prov.le VVF XXXX.

Presso che con nota n.P1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti.

Al riguardo questa Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà.

Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. .

Solo per i parchi tematici l'ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.

Si prega codesta Direzione Centrale di volere esprimere il proprio parere in merito, anche alla luce di eventuali casi analoghi esistenti sul territorio nazionale.

Parere del Comando

Nell'allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di "manifestazioni temporanee" e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Preso atto che tale tipo di manifestazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, la bibliografia tecnica in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza.

Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R.151/11 con riferimento alle attività sopraindicate.

[2]



Circolare n. 52

Prot. n° 30431/4101

Roma, 20 novembre 1982

OGGETTO: Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimenti.

Come è noto il D.M. 16 febbraio 1982 e il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le circolari n. 25 MI.SA. (82) 9 del 2 giugno 1982 e n. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.

Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.

Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

(Omissis. N.d.R.)

4.0 Punto da chiarire

D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 Chiarimento relativo

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).

La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.

Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.

(Omissis. N.d.R.)

[3]

Circolare n. 15

Roma, 13 luglio 1988

OGGETTO: Commissione Provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli. Competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sempre più frequentemente pervengono segnalazioni, da parte dei Comandi provinciali VV.F., sullo stato di disagio dei funzionari del Corpo chiamati ad operare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tale disagio è conseguente alla doppia funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, sia come componenti delle Commissioni in parola, sia quali titolari di atti che attestano la rispondenza delle attività in questione alla normativa antincendi.

Come innanzi enunciato, infatti, la vigente legislazione, per quanto concerne l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, nonché dei luoghi aperti al pubblico ove si svolgono manifestazioni di qualsiasi genere, anche a carattere temporaneo, richiede, oltre al parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., anche il possesso, ai sensi dell'art. 15 punto 5 del D.P.R. 577/82 e del Decreto



interministeriale 16.2.1982 emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26.7.1965, n. 966, del certificato di prevenzione incendi o, nella attuale fase transitoria di cui alla legge 7.12.1984, n. 818 e successive modificazioni, dei nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Per tali finalità è necessario che i Comandi provinciali VV.F. siano posti in grado di esaminare preventivamente la documentazione tecnico-illustrativa nonché le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del citato D.P.R. 577, e richiamate dagli art. 1 e 2 della legge 1984/818.

Detto esame, come è intuibile, richiede, oltre all'acquisizione dei predetti atti, anche la disponibilità di un congruo margine di tempo per consentire una obiettiva valutazione tecnica della documentazione.

Effettuato il preliminare esame della documentazione esibita dall'interessato, occorrerà poi che il Comando disponga il sopralluogo di un proprio funzionario; sopralluogo che, come già precisato nelle circolari del Servizio Tecnico Centrale n. 46 e 52, rispettivamente in data 7 ottobre e 20 novembre 1982, potrà avvenire contestualmente a quello della Commissione provinciale di vigilanza.

In definitiva, quindi, deve essere garantito ai rappresentanti del Comando la possibilità di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione: gli stessi, infatti dovranno intervenire alle riunioni ed ai sopralluoghi, e, parimenti, rilasciare il certificato di prevenzione incendi (od il nulla osta provvisorio) soltanto quando, in piena coscienza, potranno avere la certezza di esprimere una valutazione assolutamente rigorosa e pacata.

In relazione a quanto sopra si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle SS.LL., quali Presidenti delle Commissioni provinciali di vigilanza, perché, al fine di assicurare tale fondamentale esigenza, curino un costante e rapido raccordo tra la Segreteria della Commissione ed i comandi VVF, disponendo, altresì, al fine di garantire i tempi necessari, che la documentazione, per la parte relativa al settore antincendi, sia presentata anche al Comando provinciale.

A tal fine si conferma che gli elaborati grafici che i Comandi devono acquisire possono, ove non siano intervenute modifiche, essere gli stessi già in possesso della segreteria della Commissione. (c.f.r. citata circolare n. 52).

A conferma delle considerazioni innanzi svolte, si ritiene di dover rammentare che la rilevanza e la delicatezza della prestazione dei funzionari del Corpo è stata espressamente evidenziata dalla magistratura di Torino, che nel giudicare recentemente in ordine ai fatti del cinema "Statuto" l'ha indicata quale momento scriminante, allorché nell'assolvere il rappresentante della Questura, ha sancito invece la colpevolezza del rappresentante del Comando Provinciale VF, attribuendo a quest'ultimo una partecipazione tecnicamente determinante ai fini delle valutazioni complessive della Commissione.

Pertanto, un adeguato approfondimento del settore antincendi da parte dei rappresentanti del Corpo, varrà, in definitiva, a costituire una ulteriore garanzia delle posizioni degli altri componenti della Commissione

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P908/4109 sott. 44/c

Roma, 11 agosto 1999

OGGETTO: Locali adibiti a "bowling".

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

[5]



(Chiarimento)
PROT. n° P104/4139 sott. 4

Roma, 03 marzo 2003

OGGETTO: Piscina aperta al pubblico senza spettatori.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici nelle note riportate a margine.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, il quesito pervenuto dal Comando Provinciale, circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

In merito si concorda pienamente con il Comando in quanto la natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre, qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, l'attività rientra al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso in esame risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

Parere del Comando

È pervenuto un quesito circa l'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco come attività 83 del D.M. 16.2.82, e circa l'assoggettabilità al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di un impianto natatorio aperto al pubblico e senza spazi o posti destinati a spettatori.

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce inequivocabilmente che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Questo Comando in riferimento alla Circolare suddetta ritiene che i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, siano anche soggetti al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco come attività 83 del D.M. 16.02.82 qualora la capienza (affollamento complessivo) sia maggiore di 100 persone.

Fermo restando il fatto che il D.M. 18.03.96, in base all'art. 1 del medesimo, è applicabile solamente se il numero di spettatori è maggiore di 100, le norme che regolano tali impianti sono quelle di cui al D.M. stesso; nella fattispecie di attività con numero di spettatori inferiore a 100 si dovrà fare invece riferimento all'articolo 20 del D.M. suddetto.

Di quanto su esposto, si chiede a codesto Ministero parere in merito.

[6]

(Chiarimento)
PROT. n° P630/4109 sott. 53

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: Pareri di conformità relativi ad attività temporanee soggette alle commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Mantova relativo alle manifestazioni in oggetto ed alle eventuali procedure da attivare presso i Comandi provinciali per l'ottenimento del parere di conformità antincendio.

Si ritiene al riguardo che l'abrogazione dell'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni a carattere temporaneo comporti anche l'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98, fermo restando la necessità dell'invio in tempo utile della documentazione necessaria alle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.



[7]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007016
032101.01.4179.005

Roma, 18 maggio 2012

OGGETTO: Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS).
Chiarimenti

Si fa riferimento alla nota concernente l'oggetto, indicata a margine, per chiarire che il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l'intero compendio "poligono TSN" quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m² (cfr. attività 65 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali - non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita - potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell'art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell'intero impianto dovrà essere verificata l'assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

Richiesta della società

Il Ministero della Difesa, sta predisponendo una nuova direttiva che mira a disciplinare i requisiti che debbono essere posseduti dai locali adibiti alla custodia delle munizioni/armi delle Sezioni di T.S.N

Questa U.I.T.S., Ente Pubblico vigilante e di coordinamento delle Sezioni ai sensi del DPR 90/2010, rivolge quesito interpretativo a codesto Ministero al fine di avere conferma che detti locali di custodia munizioni e armi non rientrino nell'obbligatorietà del Certificato Prevenzione Incendi.

Si premette che detto locale non può ricondursi alle attività n. 18 di cui al DPR 1 agosto 2011 n.151 "Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti" per le motivazioni e gli allegati di seguito elencati:

- a) Le attività istituzionali di tiro delle Sezioni T.S.N. si svolgono, di regola, in poligoni demaniali dichiarati agibili dall'autorità militare.

Il compendio "poligono TSN" comprende:

- un edificio sociale
- una "zona operativa" costituita da *stand di tiro*
- una "zona servizi".

Nell'ambito dell'edificio sociale è ricavato un locale adibito alla custodia delle munizioni/armi.

- b) Relativamente alle munizioni, si tratta di munizioni per l'impiego sportivo ed istituzionale nelle varie tipologie (per arma lunga e per arma corta), il cui quantitativo, in peso di polvere equivalente, risulta essere complessivamente sempre non superiore a kg 200 (duecento), come espressamente indicato nel promemoria allegato (Allegato 1).
- c) Il locale destinato alla custodia delle munizioni/armi risulta situato al piano terra del fabbricato sociale e risulta essere compartimentato, rispetto ai locali adiacenti e/o sovrastanti, con strutture murarie in muratura piena o in calcestruzzo armato.
- d) Il D.P.R. n. 90/2010 (art.61, comma 2) prevede che le Sezioni del T.S.N. svolgono l'attività di tiro a segno con il coordinamento dell'U.I.T.S. e sotto la vigilanza:
 - del Ministero della Difesa, per quanto attiene la "tenuta degli impianti di tiro";
 - del Ministero dell'Interno, per i compiti di "pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi".
- e) La legge n. 110/75, all'art. 31, detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni da parte delle Sezioni T.S.N., *in deroga alle previsioni poste per i privati*. Questa attività non è riconducibile ad attività di minuta vendita.



- f) Il D.P.R. n. 90/2010 attribuisce esclusivamente al Ministero della Difesa, la regolamentazione (compresa l'agibilità) sui locali di custodia delle munizioni/armi delle Sezioni del T.S.N. (Si evidenzia che il citato DPR 90/2010 non fa riferimento a depositi munizioni ma a locali custodia delle Sezioni TSN).
- g) Infine, a seguito di specifico quesito della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, l'Ispettorato Regionale VV.F. della Toscana, con nota n. 7309 del 5/7/1997 (sulla quale la D.G. della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi con successiva Nota n. P1599/4179 del 14/10/1997 esprime parere di concordanza), dichiara che (Allegato 2) *“i poligoni di tiro non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ravvisandosi per tali impianti problematiche di tipo essenzialmente antinfortunistico legate all'impiego delle armi da fuoco”*.
- h) Ad integrazione di quanto sopra riportato si allega il parere del Prof. ... (omissis) in merito alla direttiva tecnica sui locali di custodia delle munizioni delle Sezioni TSN, la loro agibilità ed i limiti di detenzione di polvere equivalente (Allegato 3).

Tutto ciò stante, si prega voler precisare se i locali custodia munizioni/armi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale sono soggetti o meno ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Cordiali saluti.

Allegati: 1) Promemoria UITS - marzo 2012 -
2) Nota n° 7309 dell'Ispettorato regionale VV.FF. Toscana
Nota n° 1599/4179 Ministero Interno D.G. Protez. Civile
3) Parere Prof.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)



MINISTERO DELL'INTERNO

DM 18 marzo 1996

(Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff., 11 aprile, n. 85).

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.^{1, 2}

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni;
Visto il proprio decreto 25 agosto 1989;
Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;
Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione.^{3, 4, 5}

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Art. 2.

Definizioni.

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

Spazio di attività sportiva.

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

¹ Vedasi, per i chiarimenti ed i primi indirizzi applicativi dell'emanando DM 06/06/2005, la [circolare n° 18 prot. n° P918/4139 sott. 6/II.R.6.Bis. del 27/06/2005](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle competenze ed alle attribuzione delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S sugli impianti sportivi, il [chiarimento prot. n° P10/4139 sott. 5 del 13/03/1997](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito all'applicabilità del presente decreto ai locali adibiti a "bowling", il [chiarimento prot. n° P908/4109 sott. 44/c del 11/08/1999](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, a proposito del campo di applicazione delle modifiche apportate dal DM 06/06/2005, la [circolare n° 31 MI.SA., prot. n° P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis. del 20/12/2005](#). N.d.R.



Zona di attività sportiva.

Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

Spazio riservato agli spettatori.

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

Zona spettatori.

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

Spazi e servizi di supporto.

Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

Spazi e servizi accessori.

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

Impianto sportivo.

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

Impianto sportivo all'aperto.

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.

Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

Impianto sportivo al chiuso.

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

Complesso sportivo.

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

Complesso sportivo multifunzionale.

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica. (definizione inserita dall'art. 2 lett. a) del D.M. 06/06/2005. N.d.R.)

Area di servizio annessa.⁶

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

Area di servizio esterna.

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. (definizione così sostituita dall'art. 2 lett. b) del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Zona esterna.

Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

Spazi di soccorso.

Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

Via d'uscita.

⁶ Vedasi, per le caratteristiche dell'area annessa e dei varchi, il [chiarimento prot. n° P1704/4139 sott. 5 del 24/12/2002](#). N.d.R.



Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

Spazio calmo.

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

Percorso di smistamento.

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

Strutture pressostatiche.

Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

Capienza.

Massimo affollamento ipotizzabile.

Art. 3.

Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi.

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;

3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;

4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;

5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;

6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302 e successive modificazioni.

7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica. (punto aggiunto dall'art. 3 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Il comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verificano sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

Art. 4.

Ubicazione.⁷

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni. (comma così modificato dall'art. 4 c.1 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92⁸, 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982.

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:

- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;

3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;

⁷ In sede di scelta dell'area bisogna ricordare quelle attività che fissano il rispetto delle distanze di sicurezza. Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati. (comma aggiunto dall'art. 4 c.2 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 5.

Area di servizio annessa all'impianto.

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico. (periodo così sostituito dall'art. 5 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

Art. 6.

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva.

Spazio riservato agli spettatori.

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.

Spazio di attività sportiva.

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

Art. 6-bis

Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva.

1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri.

Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali. (art. inserito dall'art. 6 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 7. Settori.

1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;

b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

3. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'installazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

a) installazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo. (art. così sostituito dall'art. 7 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 8. Sistema di vie di uscita.^{9, 10}

⁹ Vedasi, in merito al punto a partire dal quale vanno computate la lunghezza delle vie di uscita, il [chiarimento prot. n° P1421/4139 sott. 5 del 21/12/2001](#). N.d.R.

¹⁰ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

Zona riservata agli spettatori.

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva.

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20 ogni 10 m di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 m dal piano calpestio.

È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori¹¹, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

Zona di attività sportiva.

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

Art. 8-bis

Aree di sicurezza e varchi.¹²

1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

¹¹ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.

¹² Vedasi, per le caratteristiche dell'area annessa e dei varchi, il [chiarimento prot. n° P1704/4139 sott. 5 del 24/12/2002](#). N.d.R.

b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.¹³

2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia. (art. aggiunto dall'art. 8 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 9.

Distribuzione interna.

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.

Art. 10.

Servizi di supporto della zona spettatori.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

¹³ Vedasi, in merito all'attinenza che le "aree riservate" hanno con gli aspetti della sicurezza antincendio e, quindi, all'evidenza che essi devono avere nei progetti e nelle asseverazioni delle pratiche presentate ai Comandi VVF, il [chiarimento prot. n. 4958 del 04/04/2019](#). N.d.R.

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettanti; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

I servizi igienici, devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 m dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 m; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

Art. 11. Spogliatoi.

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

Art. 12. Manifestazioni occasionali.^{14, 15}

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere

¹⁴ Vedasi, sulla capienza e distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva:

- la [circolare n° 9 MI.SA. \(97\), prot. n° P1307/4139 sott. 6, del 18/06/1997](#);
- la [circolare n° 21 MI.SA. \(97\), prot. n° P1977/4139 sott. 6, del 18/12/1997](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, per le caratteristiche di reazione al fuoco:

- della pavimentazione in legno destinata all'attività sportiva quando la stessa venga utilizzata per manifestazioni occasionali e per l'uso di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi, i punti 4), 5) e 6) del [chiarimento prot. n° P1484-1322, del 04/02/2000](#);
- dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo:
 - il [chiarimento prot. n° P1059/4109 sott. 53, del 17/10/2000](#);
 - la [lettera circolare prot. n° 12637, del 26/09/2017](#). N.d.R.

commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo. (comma così modificato dall'art. 9 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).¹⁶

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 13.

Coperture pressostatiche.

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.

Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.

Deve essere prodotto annualmente al comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.

Art. 14.

Piscine.

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 mq di specchio d'acqua per ogni bagnante.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 mq.

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq.

Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq.

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

Art. 15.

Strutture, finiture ed arredi.¹⁷

Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per i coefficiente di protezione sismica con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986 «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁶ Vedasi, per i valori di capacità di deflusso da utilizzare, la [circolare n° 7 MI.SA., prot. n° P729/4139 sott. 6/II.R.6 del 06/06/2007](#). N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 quali coperture in impianti sportivi ubicati all'aperto, il [chiarimento prot. n° P622-638/4109 sott. 44/C.6 del 25/05/2001](#). N.d.R.



I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).¹⁸

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopraccitata e nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:¹⁹

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le «attività sportive», all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.²⁰

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

Art. 16. Depositi.

I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/mq. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purchè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

¹⁸ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

¹⁹ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire al DM 26/06/1984, al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

²⁰ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco del manto erboso sintetico all'interno di un campo di calcio, il [chiarimento prot. n° P1013/4139 sott. 7 del 04/08/2005](#). N.d.R.

I locali, di superficie superiore a 25 mq destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° o 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1.000 mq per i piani fuori terra e a 500 mq per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.²¹

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 mq di superficie.

Per i depositi con superficie superiore a 500 mq, se ubicati a piani fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 17. Impianti tecnici.

Impianti elettrici.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di applicazione.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali:

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rilevazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

²¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

Impianti di riscaldamento e condizionamento.²²

Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.²³

È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi.²⁴

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Impianto di allarme.²⁵

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

Estintori.

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

Impianto idrico antincendio.²⁶

Gli idranti ed i naspi, correttamente dotati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile;
- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più

²² Per gli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione ci si deve riferire al DM 31/03/2003 ed al Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR). N.d.R.

²³ Vedasi, sulle caratteristiche di reazione a fuoco delle condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione, il [chiarimento prot. n° P359/4109 sott. 53 del 14/05/2002](#). N.d.R.

²⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.

Art. 18.

Dispositivi di controllo degli spettatori.

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori. (comma così sostituito dall'art. 10 c.1 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni.

L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. (comma aggiunto dall'art. 10 c.2 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 19.

Gestione della sicurezza antincendio.

(titolo così modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle scale e delle vie di esodo;
- b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g) degli spazi calmi.

6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

- a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso

diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco. (art. così sostituito dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 19-bis

Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.

1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste. (art. aggiunto dall'art. 12 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 19-ter

Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio

1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

- a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
- b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;
- c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
- d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
- e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;
- f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
- g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

- a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione. (art. aggiunto dall'art. 13 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 19-quater

Gestione dell'impianto sportivo.

1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno. (art. aggiunto dall'art. 14 del D.M. 06/06/2005. N.d.R.).

Art. 20.

Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.²⁷

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91²⁸, 92, 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

²⁷ Vedasi, in merito alle competenze ed alle attribuzione delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. sugli impianti sportivi con capienza non superiore alle 100 persone, il [chiarimento prot. n° P10/4139 sott. 5 del 13/03/1997](#). N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione, all'interno di un impianto sportivo con capienza non superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16.2.1982), il [chiarimento prot. n° P292/4139 sott. 5 del 04/10/2000](#). N.d.R.



L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.

Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di applicazione.

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.

Art. 21.

Norme transitorie.

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

Art. 22.

Deroghe.

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuno delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli numeri 4, 8, 9, 15, 16, e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

Art. 23.

Commercializzazione CEE.²⁹

²⁹ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.



I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 24.
Disposizioni finali.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

ALLEGATO

SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO		X	
VOLO A VELA	Ae.C.I.	X	
PARACADUTISMO SPORTIVO		X	
AEROMODELLISMO		X	
PARAPENDIO		X	
DELTAPLANO		X	
AUTOMOBILISMO *		X	
piste permanenti (circuiti)		X	
piste non permanenti (circ.cittadini)	A.C.I.	X	
RALLY *		X	
KARTING *		X	
ATLETICA LEGGERA		X	X
gare di corsa su pista		X	X
gare di corsa su percorso stradale *		X	
gare di corsa campestre *	F.I.D.A.L.	X	
gare di marcia		X	X
gare di salto		X	X
gare di lancio		X	X
ORIENTAMENTO (disciplina associata) *		X	
ARRAMPICATA SPORTIVA	FA.S.I.	X	X



SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
BASEBALL		X	
SOFTBALL	F.I.B.S.	X	
BOCCE *		X	X
BILIARDO	U.B.I.		X
BOWLING			X
CANOA *		X	
KAYAK *	F.I.C.K.	X	
CANOTTAGGIO *	F.I.C.	X	
CICLISMO		X	X
corse su pista (velodromi)		X	X
corse su strada *	F.C.I.	X	
corse campestri (ciclocross)*		X	
GINNASTICA			X
TWIRLING (disciplina associata)	F.G.I.		X
TRAMPOLINO ELASTICO (disc. ass.)		X	X
GOLF *	F.I.G.	X	
CALCIO		X	
CALCIO A 5	F.I.C.G.	X	X
PALLAMANO		X	X
PALLONE ELASTICO (disciplina associata)	F.I.G.H.	X	
HOCKEY SU PISTA		X	X
PATTINAGGIO		X	X
gare di corsa (percorso su pista o su strada)	F.I.H.P.	X	X
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista		X	X
HOCKEY SU PRATO	F.I.H.Pr	X	
HOCKEY INDOOR			X
LOTTA			X
PESISTICA			X



SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
JUDO			X
KARATE (disciplina associata)	F.I.L.P.J.		X
TAEKWONDO (disciplina associata)			X
MOTOCICLISMO *		X	
MOTOCROSS *	F.M.I.	X	
TRIAL *		X	X
MOTONAUTICA *	F.I.M.	X	
NUOTO		X	X
PALLANUOTO		X	X
TUFFI	F.I.N.	X	X
NUOTO SINCRONIZZATO		X	X
NUOTO PER SALVAMENTO		X	X
PALLACANESTRO	F.I.P.	X	X
PENTHATHLON MODERNO *		X	X
equitazione *		X	X
scherma	F.I.P.M.	X	X
tiro *		X	X
nuoto		X	X
corsa *		X	X
TETRATHLON *		X	X
scherma; nuoto; tiro e corsa		X	X
TRIATHLON (disciplina associata)		X	X
scherma; nuoto e corsa		X	X
PESCA SPORTIVA *		X	X
ATTIVITA' SUBACQUEE *	F.I.P.S.	X	X
NUOTO PINNATO		X	X
PUGILATO	F.P.I.	X	X
RUGBY	F.I.R.	X	
SCHERMA			X
KENDO (disciplina associata)	F.I.S.		X



SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
SCI NAUTICO *	F.I.S.N.	X	
HOCKEY GHIACCIO		X	X
PATTINAGGIO SU GHIACCIO	F.I.S.G.	X	X
velocità - artistico		X	X
CURLING		X	X
EQUITAZIONE	F.I.S.E.	X	X
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE (disciplina associata)		X	X
SCI *		X	
alpino e di fondo *		X	
SALTO CON GLI SCI *	FISI	X	
SLITTINO *		X	
BOB *		X	
TENNIS		X	X
BADMINTON (disciplina associata)			X
SQUASH (“ “)	F.I.T.		X
PALLA TAMBURELLO (“ “)		X	
TENNIS TAVOLO	F.I.Te.T.		X
TIRO CON L'ARCO *	F.I.T.ARCO	X	X
TIRO A SEGNO *	U.I.T.S.	X	X
TIRO A VOLO *	F.I.T.A.V.	X	
VELA *	F.I.V.	X	
SCACCHI (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.S.I.		X
FOOTBALL AMERICANO (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.I.A.F.	X	
ARRAMPICATA SPORTIVA * (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.A.S.I.	X	X
BRIDGE	F.I.G.B.		X



SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
(disc. ass. al C.O.N.I.)			
DAMA (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.I.D.		X
GARE DI TROTTO *			
GARE DI GALOPPO *	U.N.I.R.E. (non è una F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.)	X	

* = sono previsti anche posti in piedi.



Note al DM 18/03/1996

[1]

Circolare n. 18

Prot. n. P918/4139 sott. 6/IL.R.6.Bis

Roma, 27 giugno 2005

Oggetto: D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

In ottemperanza al decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, con decreto del Ministero dell'Interno, in corso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Le innovazioni introdotte consentiranno di realizzare impianti sportivi polifunzionali ed adottare separazioni tra la zona spettatori e la zona attività sportiva negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio maggiormente rispondenti alle normative internazionali, consentendo nel contempo la possibilità di fronteggiare eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche per la realizzazione dei settori prevedendo, in particolare, la realizzazione di uno spazio dedicato ai sostenitori della squadra ospite e disciplinando le modalità di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all'impianto, affidando alle società utilizzatrici il compito del controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori all'interno delle zone a loro dedicate.

Infine, le modalità di gestione della sicurezza vengono rivisitate articolandole in gestione della sicurezza antincendio, gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e gestione dell'impianto sportivo di pertinenza delle società utilizzatrici dell'impianto stesso.

Il decreto, assieme agli altri due provvedimenti inerenti la disciplina della videosorveglianza negli stadi e le modalità di emissione dei tagliandi di accesso costituisce un pacchetto di disposizioni fortemente innovative finalizzate a rendere economicamente vantaggiosa la gestione di un impianto sportivo di grandi dimensioni e ad aumentare l'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi.

Entrando nel merito delle disposizioni relative alla prevenzione e sicurezza antincendio, di specifica competenza dei Comandi provinciali dei vigili del Fuoco, il nuovo provvedimento apporta le seguenti fondamentali innovazioni al decreto 18 marzo 1996.

Alle definizioni, previste dall'art. 2 del D.M. 18.3.1996 viene aggiunta quella di “complesso sportivo multifunzionale” correlata alla possibilità di autorizzare, nell'ambito degli impianti o complessi sportivi, la realizzazione di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e viene variata quella di “area di servizio esterna” per prevedere la possibilità di utilizzare, temporaneamente, aree pubbliche o aperte al pubblico. A questa ultima definizione sono collegate le altre due: “area di massima sicurezza” e “area riservata”, contenute nell'articolo 8-bis, destinate a ricevere unicamente i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto. Tali aree che hanno appunto la funzione di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all'impianto non devono, comunque, interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo.

L'art. 3 stabilisce che fra la documentazione da accludere alla domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da presentare al Comune è necessario allegare la documentazione tecnica progettuale di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37/98 così come specificata dall'allegato I lettera B del D.M. 4 maggio 1998.

Con l'art. 4 si consente di inserire sia nell'ambito dei complessi sportivi al chiuso che di quelli all'aperto altre attività non strettamente connesse con l'attività sportiva quali: alberghi, scuole, ospedali, uffici, attività commerciali, ecc., a condizione che vengano adottate specifiche misure di prevenzione incendi.

Con l'art. 5 vengono precisate le caratteristiche che devono possedere i varchi ubicati sulla delimitazione esterna dell'impianto per il deflusso in sicurezza del pubblico, tenuto conto della differenza tra le capacità di deflusso delle uscite sulla stessa delimitazione esterna e quella dall'impianto.

L'art. 6 stabilisce come deve essere realizzata la separazione fra la zona spettatori e la zona attività sportiva per contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, volute dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio, stabilito dal decreto del 1996, che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Anche nella realizzazione del settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite, stabilita dal nuovo articolo 7, viene prevista la realizzazione, come per gli altri settori, di almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.

Con l'art. 9 viene integrato l'art. 12 del D.M. 18 marzo 1996 stabilendo che gli impianti al chiuso, in caso di utilizzo occasionale per manifestazioni non sportive, vengono assimilati, ai fini della individuazione della capacità di deflusso, ai locali di pubblico spettacolo.

Infine l'art. 11 aggiorna ed integra le disposizioni gestionali facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 per l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, separa gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza da quelli inerenti la gestione dell'emergenza, introduce l'obbligo di realizzare nell'ambito dell'impianto sportivo un apposito locale destinato a centro di gestione delle emergenze, prevede specifici adempimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza per i complessi sportivi multifunzionali introducendo l'obbligo della gestione unificata.

Considerato che gli adempimenti degli impianti sportivi esistenti alle disposizioni contenute nel nuovo decreto potrebbero comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rammenta che, nel caso dovesse manifestarsi tale evenienza, i titolari di detti impianti devono avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 finalizzate all'ottenimento di un nuovo certificato di prevenzione incendi.

[2]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"*



Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[3\]](#); [\[27\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P10/4139 sott. 5

Roma, 13 marzo 1997

OGGETTO: Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, si è inteso aggiornare la previgente normativa di sicurezza degli impianti sportivi, apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con il citato decreto non sono state ovviamente in alcun modo variate le competenze e le attribuzioni delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S..

Pertanto, salvo diverso avviso da parte dei competenti Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si ritiene che, anche per gli impianti sportivi aventi capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza secondo le previsioni dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

[\[4\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P908/4109 sott. 44/c

Roma, 11 agosto 1999

OGGETTO: Locali adibiti a "bowling".

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83 del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

[\[5\]](#)

Circolare n. 31 M.I.S.A.



Prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis

Roma, 20 dicembre 2005

Oggetto: D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” - Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento -

Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al D.M. 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all’ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.

Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori:

- articolo 4, comma 1;
- articolo 6 - Sistemi di separazione;
- articolo 8 - Area di sicurezza e varchi;
- articolo 10, comma 2;
- articolo 13 - Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- articolo 14 - Gestione dell’impianto sportivo.

Sono riferiti agli impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l’articolo 7, l’articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.

I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio.

Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.

Le misure dell’articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l’unico termine indicato all’articolo 15, comma 1, per l’adeguamento (ossia l’inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.

[\[6\]](#); [\[12\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1704/4139 sott. 5

Roma, 24 dicembre 2002

OGGETTO: Varchi sulla delimitazione dell’area di servizio annessa all’impianto.

In relazione a quanto rappresentato da codesto Comando con la nota cui si risponde, si conferma la piena validità del D.M. 18 marzo 1996.

In particolare si fa presente che il decreto non fissa una distanza minima alla quale posizionare la recinzione dal filo esterno del fabbricato destinato ad impianto sportivo ma fornisce unicamente indicazioni sulla superficie dell’area di servizio annessa all’impianto che deve garantire una densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

Sulla base di tali premesse si concorda con le considerazioni di codesto Comando nel ritenere che la necessità di prevedere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall’impianto abbia rilevanza, ai fini dell’esodo, unicamente nei casi in cui la recinzione sia posta a ridosso dell’impianto stesso con la finalità precipua di non rallentare il moto degli spettatori in uscita dall’impianto.

Infatti, se l’area annessa all’impianto è in grado di contenere il massimo affollamento ipotizzabile senza pregiudizio dell’esodo in condizioni di emergenza, tale area può essere considerata a tutti gli effetti un luogo sicuro.

Conseguentemente si ritiene che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nell’ambito del proprio potere decisionale, per contemperare le problematiche complessive della sicurezza, ivi comprese quelle di ordine pubblico, possa valutare il numero dei varchi necessari facendo riferimento alla capacità di



deflusso di 250 specifica per gli impianti all'aperto, nel caso in cui sia garantita una adeguata distanza tra l'uscita dall'impianto e la recinzione ed una area a servizio annessa di superficie idonea a contenere le persone presenti nell'impianto in relazione alla densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

[\[7\]](#)

DM 17/04/2008

2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.*

Le condotte di 1^a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone", è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2^a e di 3^a specie poste in prossimità di "luoghi di concentrazione di persone", dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

***In merito a cosa intendere per "luoghi di concentrazione di persone", nel calcolo delle distanze di sicurezza del presente punto, si riporta di seguito il p. 1 della Nota prot. n° 10694 del 05/09/2014**

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per "luoghi di concentrazione di persone" - di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di 1^a specie, visto l'elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione.

Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

[\[8\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.



[9]

(Chiarimento)

PROT. n° P1421/4139 sott. 5

Roma, 21 dicembre 2001

OGGETTO: Lunghezza delle vie di uscita.

Si riscontra la nota di codesto Comando precisando che, sulla base di quanto prescritto all'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 e delle definizioni impartite all'art. 2 dello stesso decreto, la lunghezza delle vie di uscita degli impianti sportivi al chiuso, deve essere computata a partire dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori.

Ne consegue che le percorrenze interne allo spazio riservato agli spettatori, tra le quali sono ricompresi i cosiddetti "corselli" o percorsi di smistamento, comunque ubicati rispetto alle gradinate, non devono essere prese in considerazione ai fini di verificare la lunghezza massima ammissibile del percorso di esodo.

[13]

(Chiarimento)

PROT. n° 0004958

Roma, 04 aprile 2019

OGGETTO: Art. 8 bis del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. - caratteristiche aree di sicurezza.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota datata 2 aprile u.s. relativa all'oggetto, si rappresenta che, seppur le aree di sicurezza previste dall'art. 8 bis del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. siano state introdotte per esigenze di ordine pubblico, dette aree devono comunque essere progettate nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste dallo stesso decreto, in particolare per ciò che attiene l'affollamento delle aree ed il relativo sistema di esodo in emergenza.

La conformità alla normativa vigente di tali caratteristiche, evidentemente correlate ad aspetti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, deve pertanto emergere anche nell'ambito della documentazione progettuale e nelle asseverazioni a corredo della pratica presentata al locale Comando VV .F. ed alla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.¹

Richiesta del Tecnico

In relazione alla progettazione in corso per l'adeguamento di un impianto sportivo all'aperto per manifestazioni calcistiche con capienza fino a 4.000 spettatori;

Visto il Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";

Visto il Decreto ministeriale 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";

Vista la lettera Circolare, Prot. n. P1091/4139 del 5 agosto 2005, "Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alla manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 1 0.000 spettatori.";

Vista la Circolare n. 31 MI.SA. Prot. n. P1769/4139 del 20 dicembre 2005, "D.M. 6 giugno 2005 - Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.";

Con riferimento a quanto sopra, sono a rivolgere cortesemente il seguente quesito:

Ai fini delle documentazioni ed asseverazioni finali, i disposti inerenti le caratteristiche delle "Aree di servizio esterne" coincidenti con le "Aree riservate" ai sensi del D.M. 18.3.1996, Art. 8-bis, si intendono finalizzati alla sicurezza per la gestione dell'ordine pubblico, e quindi non attinenti gli aspetti di sicurezza, antincendi?

Rimanendo in attesa di cortese riscontro e ringraziandoVi fin d'ora, Vi porgo distinti saluti.

[14 a.]

¹ È da tenere presente che, per le deroghe, va applicato quanto previsto dall'art. 22 del DM 18/03/1996. N.d.R.



Circolare N. 9 MI.SA (97)

Prot. n. P1307/4139 sott. 6

Roma, 18 giugno 1997

OGGETTO: Utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo - Chiarimenti sull'articolo 12 del D.M. 18.3.96.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale da parte di Prefetture ed associazioni di categoria quesiti sull'applicabilità dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), nel caso l'area dell'impianto destinata all'attività sportiva venga utilizzata per contenere spettatori di una manifestazione occasionale a carattere non sportivo.

In particolare, è stato segnalato che il predetto articolo 12 non fornisce chiare indicazioni sulla distribuzione del pubblico nella predetta area normalmente utilizzata per l'attività sportiva.

Poiché la problematica sollevata ricade più specificatamente nell'ambito della normativa di sicurezza dei luoghi di spettacolo ed intrattenimento di cui al D.M. 19 agosto 1996, acquisito al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che la distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, in occasione di una manifestazione non sportiva, deve essere prevista come segue:

a) qualora il pubblico sia disposto in piedi, la densità di affollamento non deve superare i valori previsti dal D.M. 19 agosto 1996 al punto 4.1 - lettera b) dell'allegato;

b) qualora sia previsto l'utilizzo temporaneo di sedie, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di dieci file, e ciascuna fila con non più di dieci sedie collegate rigidamente tra loro, così come previsto al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Tenuto conto delle limitazioni sopra riportate, la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva, non deve superare in ogni caso il valore calcolato sulla base della larghezza delle vie di esodo e delle capacità di deflusso previste dal D.M. 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso, 250 per impianti all'aperto).

[14 b.]

Circolare N. 21 MI. SA. (97)

Prot. n° P1977/4139 sott. 6

Roma, 18 dicembre 1997

OGGETTO: Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo.

Stante l'utilizzo sempre più frequente degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, questa Direzione generale con circolare MI.SA. n. 9 (97) del 18.6.1997, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della vigente normativa di sicurezza, in particolare per gli aspetti pertinenti l'utilizzo da parte del pubblico dell'area destinata all'attività sportiva.

L'Associazione generale italiana dello spettacolo ha segnalato a questa Direzione che continuano a sussistere difficoltà d'ordine applicativo relativamente alle manifestazioni in oggetto indicate.

In particolare è stato rappresentato che i chiarimenti forniti nella citata circolare, in merito alla distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, nell'ipotesi di affluenza di pubblico in piedi, non sono applicabili alla fattispecie in oggetto, in quanto i valori delle densità di affollamento previste [punto 4.1 - lettera b) - dell'allegato al decreto ministeriale 19.8.1996 hanno riguardo a tipologie di locali quali sale da ballo, discoteche, nonché gran parte dei locali di trattenimento, caratterizzati normalmente da presenza di arredi, che sono invece totalmente assenti nelle aree di gioco dei palazzetti dello sport, ove si ammette il pubblico per assistere a spettacoli musicali dal vivo.

Alla luce delle suddette considerazioni, nonché della tipologia dei palazzetti dello sport esistenti, sentito al riguardo il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577, che si è espresso nella seduta del 16 corrente mese, si ritiene che la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva in occasione di manifestazioni di cui all'oggetto, possa consentirsi fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima.

Il suddetto parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile.



La capienza del pubblico nell'area predetta dovrà essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 persone per modulo) prevista per gli impianti sportivi al chiuso dal decreto ministeriale 18.3.1996, nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.

[15 a.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1484-1322

Roma, 04 febbraio 2000

OGGETTO: Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. – Quesiti. –

Con riferimento ai quesiti posti con le note riportate a margine, inerenti l'argomento indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) Il C.C.T.S. per la prevenzione incendi, esaminando nella riunione dell'8 luglio 1997 un quesito analogo, ha chiarito che i prodotti vernicianti ignifughi non possono essere impiegati sui sedili in legno dei locali di pubblico spettacolo. Resta confermata la possibilità di classificare i suddetti sedili lignei già in opera mediante la prova "ad hoc" di cui all'art. 10 del D.M. 26 giugno 1984.
- 2) La circolare n° 27 del 21 settembre 1985 avente per oggetto: "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni" stabilisce, tra l'altro, la procedura da seguire per la modifica di poltrone installate in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo si chiarisce che detta procedura, pur non essendo più applicabile all'adeguamento di mobili imbottiti esistenti, essendo scaduti i termini temporali transitori, deve considerarsi tuttora vigente per interventi di sostituzione di materiali imbottiti deteriorati di poltrone omologate già installate, nonché per il caso prospettato di trasformazione di sedili in legno in poltrone imbottite.
- 3) Nei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo, le pavimentazioni in legno sono ammesse negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi e in generale nelle vie di esodo solo alle condizioni previste al punto 2.3.2, lettera a), del D.M. 19 agosto 1996; si condivide il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. in merito alla possibilità di poter utilizzare in tutti gli altri ambienti pavimenti in legno non classificati purché questi siano stabilmente aderenti a strutture non combustibili o rivestiti con materiali di classe 0. Tale ultima prescrizione non è richiesta per la sala ed il palcoscenico.
- 4) Si concorda con l'avviso di codesti uffici circa l'applicazione del punto 2.3.2, lettera m), del D.M. 19 agosto 1996 per la pavimentazione in legno dell'area destinata all'attività sportiva quando la stessa venga utilizzata per manifestazioni occasionali.
- 5) Nel caso in cui l'area dell'impianto destinata all'attività sportiva, con pavimentazione in legno, venga utilizzata per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, è consentito il suo rivestimento con materiale protettivo purché lo stesso abbia classe di reazione al fuoco non superiore a 1, in analogia con quanto previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 per i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi.
- 6) Alla luce della circolare n° 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l'installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).

[15 b. 1.]

(Chiarimento)
PROT. n° P1059/4109 sott. 53

Roma, 17 ottobre 2000

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di



reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

Parere del Comando

Si trasmette il quesito riguardante la caratteristica di reazione al fuoco di un tappeto sintetico utilizzato per la protezione di un campo da gioco in erba sintetica durante un concerto. A parere di questo Comando negli impianti al chiuso, utilizzati² occasionalmente per attività non sportiva, la classificazione del materiale di rivestimento protettivo è comunque necessaria e dovrebbero essere impiegati materiali di classe non superiore ad 1.

[15 b. 2.]

Lettera Circolare

PROT. n. 12637

Roma, 26 settembre 2017

OGGETTO: Quesito inerente la modalità di certificazione, ai fini della reazione al fuoco, di teli appoggiati su parquet lignei di impianti sportivi adibiti occasionalmente a manifestazioni di trattenimento o pubblico spettacolo.

Con riferimento al quesito di carattere generale in oggetto, trasmesso e pervenuto dal Laboratorio XXXX in data 6/6/2017 (prot. DCPREV 7566), si rappresenta che i teli appoggiati su pavimentazioni sportive, destinati alla protezione delle stesse in caso di manifestazioni occasionali di trattenimento o pubblico spettacolo in impianti sportivi, debbono essere classificati ai fini della reazione al fuoco così come già previsto dalle note dell'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali prott. P384/4139 del 4/4/1998 e P1059/4109 sotto 53 del 17/10/2000. In particolare, le citate note prevedono che i teli protettivi di cui trattasi debbano avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ed essere certificati nelle reali condizioni di impiego ai fini dell'omologazione (ossia appoggiati sulla pavimentazione prevista o presente in opera).

Premesso quanto sopra, ai fini del rilascio da parte dei Laboratori della certificazione necessaria per l'emissione di atti di omologazione di reazione al fuoco ai sensi dell'art. 8 del dM 26/6/1984 o, nelle fattispecie previste, per l'applicazione dell'art. 10 del medesimo decreto, si ritiene che i teli protettivi, quando non provati in abbinamento con la pavimentazione su cui essi saranno appoggiati, debbano essere testati con le stesse modalità previste per i pavimenti sopraelevati (rif. risoluzione n. 20 della raccolta delle risoluzioni di reazione al fuoco). Nello specifico, pertanto, i teli andranno sottoposti alle seguenti prove sperimentali privi di supporto incombustibile:

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), piccola fiamma su singola faccia;

UNI 9174 (1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), pannello radiante;

UNI 9176 (gennaio 1998) metodo C, per la preparazione dei provini;

UNI 9177 (ottobre 1987), per la classificazione di reazione al fuoco.

Inoltre, dal momento che, in genere, i teli protettivi in oggetto non presentano alcuna differenziazione tra le superfici, si ritiene che trovi applicazione la chiosa della citata risoluzione n. 20 che indica nell'esecuzione della prova al pannello radiante, con esposizione nella posizione "soffitto", la corretta modalità di esecuzione del test.

Pertanto, i teli protettivi omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l'impiego "PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA", potranno essere considerati idonei all'impiego dai Comandi Provinciali VVF.

Parimenti, saranno considerati idonei all'impiego i pacchetti, costituiti da un telo protettivo appoggiato su una ben determinata pavimentazione, omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l'impiego "PAVIMENTAZIONE" e con posa in opera "INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE" o "AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE" o "CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE" a seconda dei casi.

[16]

Circolare n. 7 M.I.S.A.

² Verosimilmente "utilizzati". N.d.R.



Prot. n. P729/4139 sott. 6/II.R.6

Roma, 06 giugno 2007

Oggetto: Art. 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i. - Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l'individuazione della capacità di deflusso.

Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell'art. 9 del DM 6 giugno 2005, che ha modificato il secondo comma dell'art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.. Il novellato art. 12 testualmente recita *"Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, ... per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo"*, con ciò stabilendo che la capacità di deflusso prevista ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall'ampliamento dello spazio riservato agli spettatori dall'estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2. dell'allegato al DM 19 agosto 1996.

Pertanto, qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzata per la permanenza del pubblico, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio agli spettatori rispetto al piano di riferimento.

L'interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciandosi nella riunione dello scorso 3 aprile.

Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della lunghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell'impianto.

[\[17\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P622-638/4109 sott. 44/C.6

Roma, 25 maggio 2001

OGGETTO: Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto.-

Con riferimento al quesito posto dal Comando VV .F. di XXX, inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Il Comando di XXXX, con foglio n° 1679 del 13/04/2001, ha formulato un quesito in merito alla classe di reazione al fuoco che devono possedere i tendoni per copertura di impianti sportivi, con riferimento al pertinente punto del D.M. 18/03/1996 che regola l'argomento, Nell'allegare la nota prodotta dal Comando di XXXX, adeguatamente esaustiva della tematica, si resta in attesa del parere di codesto Ispettorato in merito alla problematica proposta.

Parere del Comando

Il D.M. 18/03/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi"), all'art. 15, fissa le condizioni di impiego di strutture, finiture ed arredi, relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati.



Tale articolo non fa espresso riferimento ai materiali di copertura così come invece risulta per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (punto 2. 3. 4. della regola tecnica allegata al D.M. 19/8/1996).

Per tale ragione quindi, allorché si presentino casi di impianti sportivi realizzati con copertura leggera, tipo tendone da circo, occorre riferirsi alle condizioni di materiali e posa in opera più prossimi alla tipologia considerata e cioè “materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce” ovvero “controsoffitti nonché materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi”.

Per tali categorie di materiali è ammessa unicamente la classe 1 di reazione al fuoco, senza possibilità di “declassamento” in presenza di effettivi accorgimenti migliorativi.

Si chiede se sia giusto il percorso interpretativo sopracitato ovvero se i materiali di copertura degli impianti sportivi possano essere assimilati a quelli utilizzati per attività di pubblico spettacolo, quali circhi, teatri tenda o anche discoteche, per i quali è invece anche ammessa la classe 2 di reazione al fuoco.

[20]

(Chiarimento)

PROT. n° P1013/4139 sott. 7

Roma, 04 agosto 2005

OGGETTO: Stadio Comunale di XXXXX. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale di XXXXX si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di XXXXX inerente la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all'interno di uno stadio calcistico.

Al riguardo si ritiene che l'art. 15 del D.P.R. 13.03.1996³ prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

[23]

(Chiarimento)

PROT. n° P359/4109 sott. 53

Roma, 14 maggio 2002

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo ed impianti sportivi. - Impianti di condizionamento e di ventilazione. - Quesiti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Como, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato relativamente ai quesiti n° 2 e 3.

Per quanto attiene al quesito n° 1, sentito per le vie brevi il Laboratorio di Chimica dei Centro Studi ed Esperienze, si ribadisce quanto già comunicato in occasione di casi analoghi ossia che laddove le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi prescrivano materiali in classe 0 (zero) di reazione al fuoco, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se in classe 0 - 1 (zero - uno).

Ciò premesso si informa che questo Ufficio ha predisposto uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione, inerente i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e riposa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, ove, con determinate limitazioni, è consentito l'utilizzo di condotte omologate in classe di reazione al fuoco 0 - 1 (zero - uno).

Parere dell'Ispettorato

³ Leggasi “18.03.1996”. N.d.R.



Si trasmette l'allegata nota pervenuta dal Comando Provinciale di Como concernente, in riferimento all'oggetto, tre quesiti che di seguito si illustrano.

(Omissis ..)

2. Condotte degli impianti di condizionamento e di ventilazione nei locali di pubblico spettacolo.

Per le tre osservazioni formulate si ritiene obbligatoria la condizione che, comunque sia la tipologia di installazione che si dovesse riscontrare, la caratteristica di reazione al fuoco dei materiali di che trattasi deve essere di classe 0 alla luce, anche, dei pareri già formulati da codesta Amministrazione per analoghi quesiti.

3. Impianti di condizionamento e di ventilazione negli impianti sportivi.

In considerazione che:

- il D.M. 18 marzo 1996 relativamente alla sicurezza degli impianti di condizionamento e ventilazione rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dell'Interno,
- la CMI 16/51 risulta valida solamente per quegli aspetti non attinenti la prevenzione incendi;
- i criteri di sicurezza degli impianti di che trattasi sono stati, nel tempo, ampiamente analizzati nel contesto delle attività di pubblico spettacolo e conseguentemente disciplinati da specifiche disposizioni;

si ritiene che possano essere applicabili, per la sicurezza dei suddetti impianti, le norme attualmente vigenti per i locali di pubblico spettacolo disciplinati dal D.M. 19.08.1996.

[\[28\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P292/4139 sott. 5

Roma, 04 ottobre 2000

OGGETTO: Generatori di aria calda alimentati a gas combustibile a servizio di impianti sportivi al chiuso di capienza non superiore a 100 spettatori a privi di spettatori.

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si chiede di conoscere se in un impianto sportivo con capienza inferiore a 100 persone sia inseribile un impianto per la produzione di calore di potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. In relazione a quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, concordando con quanto espresso dal Comando provinciale.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando un quesito relativamente alla corretta interpretazione dell'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996, in particolare per ciò che riguarda l'installazione, all'interno di un impianto sportivo con capienza non superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16.2.1982).

A parere di questo Comando, gli impianti compresi all'attività 91 del D.M. 16.2.82 devono essere separati dall'impianto sportivo con strutture REI 60; eventuali comunicazioni devono avvenire attraverso filtri a prova di fumo.



Lettera Circolare 05/08/2005, n. P1091 (Linee guida per impianti sportivi calcistici con capienza superiore a 10.000 spettatori)

PROT. n° P1091/4139 sott. 7

Roma, 05 agosto 2005

OGGETTO: D.M. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori.

Si trasmettono per gli aspetti di competenza le linee guida elaborate di concerto con il gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per la redazione del progetto di adeguamento alle disposizioni introdotte dai decreti ministeriali 6 giugno 2005 per gli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con oltre 10.000 spettatori.



**DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO AI
DECRETI DEL 6.06.2005 PER GLI IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE
A 10.000 POSTI OVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO**

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

- A) INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE
- B) PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI
- C) NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI
- D) CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI AUDIO TVCC CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DA MONITORARE
- E) INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLE SEPARAZIONI TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO
- F) CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA, DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

IL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI PUNTI PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA.

FERME RESTANDO LE PROCEDURE STABILITE DALL'ART. 3 DEL DM 18/3/96, IL PREFETTO, IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI EMERSE DALLA C.P.V., PER COMPROVATE ESIGENZE SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, DEBITAMENTE SUPPORTATE DA UN CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO, POTRA' CONCEDERE PROROGHE DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DM 6/6/2005, FISSANDONE DEL CASO LE PRIORITA'.

PER LA CONCESSIONE DI EVENTUALI DEROGHE VALGONO LE PROCEDURE STABILITE DALL'ART. 22 DEL DM 18/3/96.

SCHEDA "A"

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE

Scopo dell'individuazione dell'Area riservata o Area di Servizio esterna è di effettuare un prefiltraggio sul perimetro esterno e consentire l'accesso a tale area ai soli aventi diritto per mezzo di controllo del titolo di accesso.

AREA RISERVATA

Area riservata o Area di Servizio esterna (vedi art.2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti) «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile».

«Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato» (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").

Tale area può essere acquisita dalla pubblica via, da pertinenze esterne alla recinzione dell'impianto sportivo d'intesa con le Autorità competenti e dovrà essere costituita da elementi di separazione fissi e/o mobili (Art. 8 bis lettera b D.M. Interno 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti), e suddivisa in settori di smistamento di cui almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite; anche per tali separatori è ammessa la realizzazione per mezzo di elementi mobili in materiale incombustibile (transenne e similari).

PARCHEGGI (Parcheggio riservato ai sostenitori della Squadra Ospite)

Il parcheggio riservato ai sostenitori della squadra ospite, dovrebbe essere direttamente collegabile con il settore dell'impianto ad essi destinato; in alternativa dovranno essere individuati percorsi indipendenti da quelli dei sostenitori della squadra locale.



VARCHI DI INGRESSO ALL'AREA RISERVATA

Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area riservata dovranno essere in quantità e dimensioni non inferiori a quelli di ingresso all'area di massima sicurezza. Tali varchi potranno essere costituiti da elementi di separazione fissi e/o mobili omogenei agli elementi di delimitazione dell'area riservata (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").

La realizzazione della perimetrazione dell'area riservata e dei settori interni ad essa, non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera b Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

BIGLIETTERIE

Fermo restando il divieto di vendita ai sostenitori della squadra ospite dopo le 19,00 del giorno precedente l'incontro, nel giorno della competizione saranno autorizzate all'emissione dei titoli di accesso le sole biglietterie poste all'esterno del perimetro dell'area riservata (vedi art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").



ALLEGATO ALLA SCHEDE "A"

SCHEDA B)

PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI

Scopo della definizione dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza, è quello di realizzare strutture idonee a consentire l'accesso individuale, creando una barriera fisica invalicabile del perimetro di massima sicurezza stessa, con percorsi ed elementi preselettori al fine di regolamentazione delle file.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA

L'area di massima sicurezza, ex Art. 8-bis. del DM 18 marzo 1996 "...deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 -2 o equivalenti".

Tale recinzione fissa deve impedire l'indebito accesso da parte di chiunque all'impianto sportivo e l'introduzione ed il passaggio di materiale illecito, pericoloso o proibito, pertanto, oltre alle caratteristiche di antisfondamento, non dovrà presentare appigli utili al suo scavalco e gli elementi che la compongono ed i sistemi di collegamento che verranno adottati per il loro ancoraggio a terra non dovranno presentare fessure e/o interstizi tali da consentire il passaggio di oggetti anche di piccole dimensioni.

Preselettori di fila

I preselettori di fila hanno lo scopo di veicolare il pubblico verso il varco di accesso in modo ordinato, evitando pressioni eccessive sui primi della fila e di questi ultimi sul sistema di controllo degli accessi.

Per evitare dunque che l'incanalamento graviti direttamente sul varco di accesso si dovrà provvedere a deviare di 90° il flusso della fila almeno una volta.

I preselettori, fissati adeguatamente al suolo, saranno costituiti da elementi alti m. 1,10, la cui parte superiore dovrà essere arrotondata per le specifiche funzioni sia di corrimano che di elemento di contenimento della folla.

Lo spazio di passaggio tra due preselettori dovrà essere almeno di 60 cm. ed il singolo elemento dovrà permettere allo spettatore in fila, di abbandonarla in caso di emergenza, sottopassando il corrimano.

I preselettori dovranno sostenere un carico di 0,8 KN/ml a 1,10 m di altezza dal piano di calpestio.

VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA (Tornelli a tutta altezza)

Nella recinzione che delimita l'area di massima sicurezza dovranno essere previsti varchi di accesso distinti dai varchi di uscita, in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori/ora (art. 8 bis Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti) per consentire l'afflusso degli spettatori almeno un'ora e mezza prima dell'inizio dell'evento. Per ogni settore dovranno essere previsti almeno due varchi a tornello a tutta altezza, che dovranno avere larghezza minima di passaggio di 60 cm.

La capacità di afflusso di ciascun tornello non dovrà essere superiore a 750 spettatori/ora.

Il tornello dovrà essere a tutta altezza (h minima 2,20 m.), a tre o quattro braccia, con configurazione a sblocco controllato elettronicamente dietro consenso del sistema di verifica della validità del titolo di accesso.

Il tornello dovrà consentire il solo transito individuale e dovrà essere dotato di sistema di visualizzazione del nominativo corrispondente al titolo di accesso.

La realizzazione della perimetrazione dell'area di massima sicurezza e dei settori interni ad essa, non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera a Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

NB: in mancanza di specifiche norme in materia di strutture di controllo accessi in ambito nazionale, si forniscono alcuni requisiti essenziali dei tornelli e dei sistemi di lettura.

Resistenza alla spinta

il tornello in posizione di blocco dovrà sostenere una spinta uniformemente ripartita di 0,8 KN/mq o un carico su singolo elemento di 0,8 KN/m.

Modo di funzionamento

1) sempre libero 2) sempre bloccato 3) bloccato ma libero in caso di interruzione dell'alimentazione 4) controllato elettronicamente 5) controllato elettronicamente ma libero in caso di interruzione di corrente.

Ergonomia

Il tornello dovrà essere caratterizzato da dolcezza di movimento, protezione dell'utilizzatore ai fini antinfortunistici, accessibilità, facilità di rinvio in caso di mancato consenso all'accesso.

Circuiti elettrici

I circuiti elettrici di controllo del moto dovranno essere a 24 VOLT; inoltre il tornello dovrà essere dotato di alimentazione sussidiaria in grado di garantirne il funzionamento per almeno 2 ore.

Temperature di funzionamento

- Esecuzione da - 20°C a + 50°C
- Umidità 90%

Trattamento anticorrosione

Tutte le parti meccaniche dovranno essere in acciaio inox o protette contro la corrosione con sistema equivalente .

Affidabilità

Dovrà essere testato ad almeno 1,5 milioni di cicli di funzionamento continuativo.

Norme di riferimento

“EN 60204 – 1” - “EN 60950” - “EN 5008-1 e 2”

Sistema di controllo

Il sistema di controllo tramite codice a barre, banda magnetica, smart card a contatto o smart card contactless dovrà essere sottoposta allo stesso ciclo di funzionamento del tornello e la capacità di flusso di 750 persone /ore dovrà derivare dal tempo di controllo, autorizzazione e passaggio.

I tornelli dovranno esser predisposti per adottare anche sistemi integrati di controllo basato su tecnologia RFID (identificazione radioelettrica) operanti su frequenze conformi alle norme vigenti in materia.

Il sistema in caso di interruzione di funzionamento della rete o di erogazione di energia elettrica, deve poter lavorare on-line e gestire fino a 2 milioni di passaggi a tornello.

La tipologia del tornello a tutta altezza può non essere utilizzata nel caso di accessi riservati a motulesi e/o stampa operatori TV (solo manifestazioni nazionali); comunque le caratteristiche tecniche sopra-esposte dovranno essere rispettate.

VARCHI SPECIALI PER MOTULESI




I Varchi speciali per motulesi dovranno essere distinti dai varchi di accesso e dai varchi di uscita, e ne dovranno essere previsti almeno uno (nel caso di settore riservato a tale categoria di spettatori), o uno per ogni settore nel quale siano previsti percorsi e postazioni ad essi riservati.




Dovranno essere costituiti da una doppia barriera, al fine di impedire eventi di introspezione; dovranno altresì essere realizzati con strutture tali da garantire una resistenza meccanica omogenea a quella prevista per il perimetro di recinzione dell'area di massima sicurezza.


Tali varchi dovranno essere comunque conformi per caratteristiche funzionali e dimensioni a quanto previsto dalla Legge 13 del 9/1/1989 e s.m.i..

L'abilitazione all'accesso dovrà essere a sblocco controllato elettronicamente dietro consenso del sistema di verifica della validità del titolo di accesso.




Potrà essere consentita una procedura speciale per gli eventuali accompagnatori.

-  VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA CON PRESELETTORI E TORNELLI A TUTTA ALTEZZA (2° CONTROLLO DEL TITOLO DI ACCESSO)
-  USCITE DIFFERENZIATE DAGLI INGRESSI
-  VARCO DI ACCESSO MOTULESI INTERBLOCCATO
-  USCITA DI EMERGENZA MEZZI DI SOCCORSO

-  ZONA DI ATTIVITA' SPORTIVA
-  ZONA SPETTATORI
-  ZONA SPETTATORI SQUADRA OSPITE
-  AREA DI SERVIZIO ANNESSA
-  CENTRO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE



ALLEGATO ALLA SCHEDA "B"



ALLEGATO ALLA SCHEDA "B"
SCHEMI INDICATIVI

SCHEDA C)

NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI

Scopo della numerazione dei posti interni è quello di far corrispondere al biglietto nominativo il posto a sedere all'interno della zona spettatori; inoltre la definizione del settore riservato agli ospiti con elementi di separazione fin dall'area riservata esterna permette di agevolarne il controllo e la gestione.

Numerazione di posti interni

Premesso che l'art. 6 del D.M. 18.3.96 stabilisce che non sono ammessi posti in piedi per impianti per il calcio con capienza superiore a 2000 spettatori, tutti i posti devono essere a sedere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939.

Per individuare il posto è dunque necessario che sul biglietto sia riportato il varco di accesso all'area di massima sicurezza, il percorso di collegamento nell'area di servizio fino all'ingresso della zona spettatori, il subsettore, la fila e il numero del posto.

La planimetria con la distribuzione dei posti in ogni settore, dovrà essere esposta sulla recinzione perimetrale ed in corrispondenza dei varchi di accesso all'area riservata e farà parte integrante della segnaletica informativa e di sicurezza all'interno dell'area di massima sicurezza.

Individuazione del settore riservato agli spettatori

L'art. 7 stabilisce che la separazione tra i sostenitori delle sue squadre deve essere conforme alla norma UNI 10121-2 per impedire che detti sostenitori vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro.

Ogni settore deve avere almeno due uscite servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.


La capienza massima del settore ospiti viene indicata dalla Commissione provinciale di vigilanza nell'apposito verbale di agibilità dell'impianto e potrà essere ridefinita, senza comunque superare tale limite massimo di posti, dall'organizzazione sportiva nazionale e internazionale competente in concerto con le Autorità di P.S. tenuto conto dell'indice di rischio dell'incontro e di altre esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel caso in cui fosse richiesta una ulteriore divisione all'interno di un settore già determinato, questa potrà essere realizzata tramite la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupata esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, tenendo comunque conto delle disposizioni relative alle uscite ed al sistema di vie di esodo e sentita la Commissione provinciale di vigilanza.

Lo stadio, circa il posizionamento e le caratteristiche dei separatori, dovrà tener conto dell'esigenza di garantire la visibilità dello spazio di attività sportive da parte degli spettatori.


STRALCIO DOCUMENTO UNI 9931 - 9939 POSTI A SEDERE - ALLEGATO C

DELIMITAZIONE VISIVA SUL GRADONE



$P > 60$


$P/A \geq 1,15$



$P/a \geq 1,15$

$p \geq 25$


ALLEGATO SCHEDA C



$a \leq 25$

$l \geq 120$

PANCA



$40 \leq d \leq 45$

$c \geq 5$



$f \geq 30$

$e \geq 30$


$s \leq 5$

$i \geq 45$

f = profondità della seduta o del sedile ribaltato in posizione chiusa



PANCA CON SCOCCA



$40 \leq d \leq 45$

$c \geq 5$

$f \geq 30$



$e \geq 30$

$s \leq 5$

$i \geq 45$




$l \geq 120$

f = profondità della seduta o del sedile ribaltato in posizione chiusa






STRALCIO DOCUMENTO UNI 9931 - 9939 POSTI A SEDERE - ALLEGATO C

PANCA CON SCOCCA (quando si ha la necessità di alzare il sedile mediante supporto)






$a < 0,40$ $40 \leq d \leq 45$ $c \geq 5$ $f \geq 30$ $e \geq 35$ $s \leq 5$ $i \geq 45$ $l \geq 120$ $P \geq 65$

SEDILE



$40 \leq d \leq 50$ $c \geq 5$ $f \geq 30$ $e \geq 30$ $s \leq 5$ $i \geq 48$ $l \geq 120$




SEDIA



$40 \leq d \leq 50$ $c \geq 5$ $f \geq 35$ $e \geq 35$ $s \leq 15$ $i \geq 45$ $l \geq 120$

STRALCIO DOCUMENTO UNI 9931 - 9939 POSTI A SEDERE - ALLEGATO C

POLTRONA



$$40 \leq d \leq 50$$

$$c \geq 5$$

$$f \geq 40$$




$$e \geq 40$$

$$s \leq 15$$

$$i \geq 48$$

$$l \geq 120$$

PANCHETTA



$$40 \leq d \leq 45$$

$$f \geq 40$$

$$e \geq 40$$

$$s > 15$$

$$i \geq 48$$

$$l \geq 120$$

$$k1 \leq 15$$

$$k2 \leq 10$$

STRALCIO DOCUMENTO UNI 10121 SEPARATORI - ALLEGATO C

I SEPARATORI DEVONO ESSERE IN GRADO DI SUPPORTARE I SEGUENTI CARICHI :

A) UNA SPINTA STATICA ORIZZONTALE, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA, NON MINORE DI 80 daN/m APPLICATA A 2,20m DAL PIANO D'IMPOSTA (fig. 1, 2 e 3). TALE SPINTA SI DEVE CONSIDERARE APPLICATA SIA AL LATO SPETTATORI VERSO IL CAMPO DI GIOCO SIA IN SENSO OPPOSTO.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

B) UNA SPINTA STATICA ORIZZONTALE DI ALMENO 80 daN/mq UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA SU TUTTA LA SUPERFICIE FINO AD UNA ALTEZZA DI 2,20m DAL PIANO DI IMPOSTA (fig. 4, 5 e 6). TALE SPINTA SI DEVE CONSIDERARE APPLICATA SIA AL LATO SPETTATORI VERSO IL CAMPO DI GIOCO SIA IN SENSO OPPOSTO.




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

C) QUALORA IL PIANO DEL SEPARATORE O LA PARTE SUPERIORE DELLO STESSO NON FOSSE PERPENDICOLARE AL PIANO DI IMPOSTA, SI DOVRA' INOLTRE PREVEDERE UN CARICO STATICO VERTICALE, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO, DI 80 daN/m APPLICATA ALLA SOMMITA' DEL SEPARATORE (fig. 7, 8 e 9).




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

LE TRE CONDIZIONI DI CARICO SOPRA PRECISATE VANNO VERIFICATE SEPARATAMENTE E LE DEFORMAZIONI DEI COMPONENTI DEI SEPARATORI DEVONO ESSERE CONTENUTE NEL CAMPO ELASTICO.

SCHEDA D)

CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI AUDIO E TVCC CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DA MONITORARE

Scopo delle specifiche tecnico-funzionali dell'impianto TVCC è quello di realizzare ex novo o ampliare e/o adeguare impianti esistenti all'esigenza di effettuare una videosorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso, con un numero idoneo di apparati di ripresa tali da monitorare adeguatamente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, incluse le aree di passaggio e sosta e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio (Area riservata o Area di Servizio esterna), nonché di usufruire per la zona spettatori di mezzi di ripresa ad alta risoluzione (per elevare i livelli di qualità delle immagini), e di monitoraggio audio.

SISTEMI DI RIPRESA E SISTEMI AUDIO ZONA SPETTATORI

I sistemi di ripresa ad alta risoluzione (art. 1 comma 3 DM 06/06/05 - Videosorveglianza) e i sistemi di monitoraggio e registrazione audio (art. 3 DM 06/06/05 - Videosorveglianza) dovranno essere in numero commisurato alla necessità di garantire un'adeguata copertura di tutta l'area di osservazione della manifestazione sportiva. Dovranno comunque essere previsti sistemi di ripresa video integrativi per la zona spettatori a media risoluzione per consentire la contemporanea ripresa dell'insieme e dei dettagli.

- a) I sistemi di ripresa ad alta risoluzione dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
 - movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
 - programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
 - Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024x768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, un sensore ccd non inferiore a 1/2", ed ottiche di focale non inferiori a 75mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.
- b) I sistemi di monitoraggio video dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
 - movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
 - programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
 - programmazione di percorsi ronda,
 - Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024x768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, un sensore ccd non inferiore a 1/2", ed ottiche di focale non inferiori a 75mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.
- c) I sistemi di monitoraggio audio sono finalizzati alla registrazione d'insieme degli effetti acustici e dei cori provenienti dalla zona spettatori dell'evento calcistico. I sistemi di monitoraggio audio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
 - Per i sistemi di monitoraggio audio degli spalti dovrà essere previsto almeno un microfono ambientale per ogni unità di ripresa video prevista
 - Il rapporto tra il segnale ed il rumore di fondo non dovrà essere inferiore ai 60 dB

I sistemi di cui sopra dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI RIPRESA VIDEO PER AREE INTERNE ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Tutti gli spazi destinati al pubblico, incluse le aree interne comunque accessibili agli spettatori (percorsi, zone di stazionamento, servizi di ristoro, etc), e tutte quelle aree che rivestano carattere di criticità, dovranno essere dotate di sistemi di videosorveglianza.

Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno essere conformi a quanto segue:

- d) Le unità di ripresa dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
 - programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
 - programmazione di percorsi ronda,
 - Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024x768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, ottiche di focale non inferiori a 75mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI RIPRESA VIDEO PER AREE ESTERNE (varchi accesso e deflusso, aree esterne destinate al prefiltraggio)

- e) Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
 - programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
 - programmazione di percorsi ronda,
 - Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024x768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, ottiche di focale non inferiori a 75mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI REGISTRAZIONE CONTINUATIVA DEL COMPLESSO DEGLI APPARATI AUDIOVIDEO SIA INTERNI CHE ESTERNI ALL'IMPIANTO SPORTIVO E SISTEMI TRASMISSIVI

Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno essere conformi a quanto segue:

- dovranno essere supportare telecamere miste sia B/W sia Colore, consentire il controllo di telecamere con orientamento orizzontale verticale e variazione dell'angolo di ripresa sia del tipo con motore esterno sia del tipo integrato Dome (dovranno essere disponibili diversi protocolli dei più diffusi costruttori di apparati video).
- le immagini dovranno essere registrate in formato digitale con algoritmi di compressione standard Mpeg4 o H 264 indipendentemente su ogni singola telecamera
- assicurare una risoluzione dell'immagine in trasmissione via web in Mpeg4 o H264 a 720 x 480, 720 x 576, 640x480, 320x240 pixel
- consentire una velocità di registrazione e visione a fino a 400 frame per secondo in formato PAL. (16 unità di ripresa in full motion in registrazione locale)
- consentire la registrazione di un numero di sorgenti audio pari al numero di sorgenti video connesse.
- consentire di registrare le immagini in formato Mpeg2 contemporaneamente alla trasmissione in formato Mpeg4 o H264 ovvero devono essere elaborati due flussi streaming uno locale in Mpeg2 ed uno per la trasmissione remota in Mpeg4 o H264.
- essere predisposti per la visione in live (eventualmente in risoluzione minore) delle telecamere attraverso PDA PocketPC 2002/2003 o Smartphone symbiant in connessione GPRS / Wi-fi e gestione di telecamere PTZ Dome.
- i sistemi di gestione e registrazione digitale dovranno essere forniti di librerie per integrazione e sviluppo sui sistemi di gestione remota.



- i) supportare la cifratura dei dati transitanti in rete con scambio di chiavi asimmetriche di almeno 512 bit e chiavi di sessione di almeno 128 bit.
- j) consentire l'esportazione dei filmati in file eseguibili con visualizzazione multipla di telecamere definite dall'utente o esportare i filmati in formato DVD con visione multipla di telecamere definite dall'utente visionabili su DVD player standard.
- k) essere predisposti per rivisitare filmati contemporaneamente alla registrazione degli stessi e la pubblicazione in TCP/IP e web nonché alla pubblicazione di mappe interattive al fine di consentire la visione delle telecamere su PC connessi alla rete della Amministrazione competente senza l'ausilio di programmi specifici ma con l'utilizzo di semplici browser.
- l) supportare un filtro per connessioni remote (white list) da indirizzi IP certi per visione delle telecamere ed accesso al sistema al fine di selezionare gli accessi alle risorse ai soli utenti autorizzati.
- m) essere predisposti per supportare una gestione di utenti e password illimitata con identificativo e password multilivello.
- n) La gestione degli utenti deve essere totalmente programmabile alle autorizzazioni di gestione e permessi sia locali che remote, con permessi differenti a secondo del tipo di connessione.
- o) consentire l'accesso agli archivi remotamente via connessione TCP/IP fino su 32 monitor virtuali completamente indipendenti permettendo la connessione a più video server contemporaneamente, e con date differenti per ogni singolo monitor virtuale


I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete.

Tutti gli apparati di ripresa, registrazione e trasmissivi dovranno essere compatibili con quanto utilizzato dalle Questure di competenza; dovranno avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ovvero dovranno essere conformi allo standard TCP/IP ed utilizzare algoritmi di compressione standard Mpeg4 o H264

La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico è obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Per i tempi di custodia delle registrazioni, le società organizzatrici dell'evento calcistico, ai sensi dell' art. 4 comma 1 DM 06/06/05 sulla videosorveglianza, devono assicurare «*la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati*»; a norma del comma 2 dell'art. 4, i dati non utilizzati devono essere cancellati trascorsi i sette giorni.

Nei luoghi oggetto di vigilanza, ai sensi dell' art. 6 comma 1 DM 06/06/05 sulla videosorveglianza, è obbligatoria l'informazione sull'adozione di tali sistemi, e pertanto l'affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.



ALLEGATO ALLA SCHEDA D
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA MONITORARE

SCHEDA E)

INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO.

L'art. 6 riguardante i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva di tutti gli impianti viene integrato dall'art. 6 bis relativo agli stadi per il calcio con più di 10.000 spettatori con l'obiettivo di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, stabilito dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare l'art. 6 bis prevede che:

La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso una delle seguenti soluzioni tecnico/funzionali:

- 1) l'installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
- 2) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
- 3) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari a 1,00 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

I parapetti di cui al comma 1, devono essere idonei a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di mantenere le stesse caratteristiche di visibilità anche in caso di elevazione degli stessi fino ad un'altezza complessiva di 2,20 m, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta in via preventiva dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.

Pertanto gli impianti esistenti dovranno modificare l'assetto delle separazioni attuali secondo una delle tipologie sopraelencate, concordando con il Questore le eventuali integrazioni per manifestazioni o situazioni a rischio che richiedano il ripristino di dette separazioni nei termini definiti dalla normative vigenti in epoca antecedente al nuovo decreto antiviolenza.

In allegato si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni di riduzioni e/o integrazioni di separatori; dai medesimi si evince che i fossati esistenti non devono essere modificati.

E' da precisare che il decreto non esclude la possibilità di realizzare la separazione interponendo un dislivello maggiore di 1,00 m tra terreno di gioco e piano di calpestio delle prime file di spettatori; per la medesima ragione il fondo dei fossati potrà essere reso transitabile.


Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio stabilito dal Decreto del 1996 che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Per il superamento dei fossati di cui al comma 2, in corrispondenza dei varchi di cui sopra, dovranno essere previste strutture di collegamento fisse o ad abbattimento (dotate di idonei parapetti), che dovranno essere rese accessibili al pubblico solo in caso di necessità.


ALLEGATO SCHEDA "E"

IPOSTESI 1 - INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO H= m. 1.10

POSIZIONE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI




IPOSTESI DI INNALZAMENTO PER EVENTI A RISCHIO




ALLEGATO SCHEDA "E"

IPOSTESI 2 - REALIZZAZIONE DI FOSSATO CON PARETI E FONDO A SUPERFICIE PIANA

POSIZIONE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
E PER EVENTI A RISCHIO




IPOSTESI DI VARCO VERSO IL CAMPO




ALLEGATO SCHEDA "E"

IPOSTESI 3 - REALIZZAZIONE DI DISLIVELLO FRA PIANO DI CALPESTIO DEGLI SPETTATORI E TERRENO DI GIOCO

POSIZIONE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI



IPOSTESI DI VARCO VERSO IL CAMPO



SCHEDA F)

CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

Scopo delle specifiche tecnico-funzionali del centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e delle emergenze, è quello di realizzare un solo centro di supervisione e controllo che consenta uno stretto coordinamento tra le diverse componenti a cui è affidata la gestione complessiva dell'evento sportivo.

Pertanto, al fine di creare condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche con numero di spettatori superiore a 10.000 unità, devono essere previsti ambienti idonei per ospitare e attivare, in tali occasioni, il gruppo operativo sicurezza (G.O.S.), e le dotazioni tecniche atte a consentire ai relativi componenti gli adempimenti di specifica competenza, nonché gli apparati di regia per il controllo, gestione e registrazione dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza ed il relativo personale tecnico.

Per consentire le attività operative di specifica competenza delle Forze di Polizia, altri locali dovranno essere adibiti a Posto di Polizia.

Per l'attività dei Vigili del fuoco dovrà essere previsto un idoneo locale e/o aree all'aperto per lo stazionamento dei relativi uomini e mezzi. Ulteriori aree a cielo aperto dovranno essere destinate allo stazionamento dei mezzi del soccorso sanitario nell'ambito del piano generale di emergenza sanitaria.

CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DELLE EMERGENZE

Al fine di creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento, la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tutela della sicurezza antincendio e la gestione dell'esodo in situazioni di emergenza, deve essere previsto un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche coordinato dall'Ufficiale di P.S. per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica e dal funzionario dei vigili del fuoco per gli aspetti antincendio e di esodo in condizioni di emergenza e composto dai rappresentanti del GOS (Art. 19 ter lett. a D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti).

La sala di controllo, appositamente predisposta e presidiata, dovrà essere ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa della zona spettatori dell'impianto sportivo (Art. 4 Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti), al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. L'ambiente da destinare a Centro dovrà costituire compartimento antincendio, dovrà essere dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero (Art. 19 D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti), avere capienza adeguata per ospitare il personale tecnico adibito al controllo del sistema di videosorveglianza (vedi Scheda D) e degli apparati di regia (Art. 1 DM video-sorveglianza), i componenti del "Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive" (Art. 18 D.M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti). Il GOS, dall'apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione (vedi schema illustrativo allegato).

Nella predetta sala, oltre a quanto stabilito dall'art. 19 comma 8 del DM 18 marzo 1996 come modificato dal DM 06/06/05 e dall'art. 19-bis per i complessi sportivi multifunzionali; e di quanto previsto nella scheda D) per gli impianti di audiovideosorveglianza, dovranno essere previste le seguenti dotazioni:

- numero di monitor appropriati per visualizzare le riprese delle telecamere anche con sistemi di rappresentazione multipla di immagini a divisione di quadro;
- postazioni di lavoro PC per ciascun operatore del centro e per i componenti del GOS, connesse ad una rete locale a cui si dovrà accedere remotamente attraverso reti WAN con protocolli TCP/IP e trasporto su internet/VPN/WiMax tramite cifratura delle comunicazioni;
- apparecchiature di registrazione e trasmissione immagini a Sale Operative della Questura e del Comando dei vigili del fuoco;
- predisposizione delle infrastrutture e dei sistemi di governo e controllo degli apparati ricetrasmittenti sia analogici che digitali in dotazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario (Art. 19 D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti), sia per i collegamenti locali che alle rispettive Centrali Operative;



- linee telefoniche dimensionate per il numero degli operatori e dei componenti del GOS;
- collegamento al sistema di diffusione sonora dell'impianto sportivo, in modo da consentire la possibilità di diffondere, mediante altoparlanti, comunicati per il pubblico di competenza del Centro.

POSTO DI POLIZIA

Art. 19 ter - 3° paragrafo - lett. b D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti ambienti idonei per attivare, in occasione degli eventi sportivi, uno o più posti di polizia (con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate e servizi igienici).

Il Posto di Polizia di cui sopra dovrà essere localizzato in un'area interdetta al pubblico, avere accesso diretto all'area di servizio annessa ed altresì un collegamento diretto con le vie di esodo dei mezzi di soccorso.

I locali dovranno essere realizzati in modo tale da garantire la protezione fisica del loro perimetro adottando materiali e strutture di tipo antisfondamento ed antieffrazione, sistemi di chiusura di sicurezza e quanto necessario allo scopo di garantire la sicurezza degli operatori e delle strutture.

I locali di sicurezza destinati al trattenimento delle persone fermate o arrestate dovranno essere almeno 2 (distinti per le diverse tifoserie); le dimensioni di tali locali dovranno essere proporzionate alla capienza dell'impianto sportivo (minimo mq 30 - vedi schema allegato), e preventivamente concordati con le locali Autorità di Pubblica Sicurezza. Gli arredi come gli impianti dei locali di sicurezza dovranno essere fissi ed antimanomissione.

LOCALI O E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO


Ove ritenuto necessario dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dovranno essere individuati locali e/o aree a cielo aperto ad uso dei vigili del fuoco presenti nell'ambito dell'impianto sportivo e dei relativi mezzi. Tali locali e aree dovranno avere accesso diretto all'area di servizio annessa e collegamento diretto con i varchi di uscita dei mezzi di soccorso.

AREE PER LO STAZIONAMENTO DEI MEZZI DEL SOCCORSO SANITARIO

Fermo restando quanto stabilito dagli specifici piani generali di emergenza sanitaria, ove ritenuto necessario dal responsabile del servizio, potranno essere individuate ulteriori aree per lo stazionamento del personale e dei mezzi del soccorso sanitario.


ALLEGATO ALLA SCHEDA "F"

LOCALI PER GLI ADEMPIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA




CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE E DELLE EMERGENZE

Schema allegato alla scheda "F"



PIANTA



SEZIONE



Circolare 02/07/1962, n° 68 - Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Circolare N. 68

**Ispett. Tecn./Prev.
Prot. N. 23867/4151**

Roma, 02 luglio 1962

OGGETTO: Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.

A completamente e parziale modifica di quanto, in merito all'oggetto, sancito dalle « Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei Teatri, Cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere », emanate con Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1961¹, si trasmettono le norme riportate in allegato, che d'ora innanzi dovranno essere tenute presenti dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini dell'agibilità delle piste e di strade sedi di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli.

Resta, comunque inteso che, nella prima applicazione delle norme, su quei tratti di percorso, lungo i quali non siano stati ancora realizzati i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme medesime, sarà vietato l'accesso del pubblico, a meno che non sia possibile imporre ai veicoli in gara, lungo tali tratti, l'osservanza di limiti di velocità tali da rendere corrispondentemente sufficienti, ai fini della sicurezza, i dispositivi esistenti.

È ovvio che ove non sia possibile ottenere quanto sopra si potrà procedere a modifiche di tracciato del percorso di gara.

ALLEGATO

(Circolare Ministeriale n. 68 del 2 luglio 1962)

NORME DI SICUREZZA PER L'AGIBILITÀ E DI STRADE SEDI DI COMPETIZIONI VELOCISTICHE PER AUTO E MOTOVEICOLI

Art. 1. - Disposizioni preliminari. - Le presenti norme riguardano le piste, generalmente costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati su sede privata e dotati di impianti permanenti per la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli, nonché i tratti di strade pubbliche o private a tracciato chiuso od aperto permanentemente o temporaneamente predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette piste o strade a tracciato chiuso (circuiti) potrà essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre su quelle a tracciato aperto potranno essere autorizzate corse in salite, prove velocistiche di rallies, tentativi di record e simili.

Per quanto attiene agli impianti destinati ad accogliere il pubblico ed i servizi (tribune, gradinate, locali per i concorrenti ed il personale addetto alle competizioni e servizi annessi) essi debbono rispondere alle prescrizioni della circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, ed in particolare agli articoli 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche richieste dalla speciale destinazione dei singoli impianti; le norme degli artt. 97 e 115 sono invece sostituite dalle presenti.

Art. 2. - Caratteristiche costruttive. - Le caratteristiche costruttive della sede stradale (fondo, andamento altimetrico e planimetrico) debbono essere conformi a quelle di una moderna strada, a pavimentazione compatta, in buone condizioni di manutenzione ed esente da alterazioni per lavori in corso od altra causa.

Art. 3. - Larghezza. - La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei deve essere pari ad almeno due corsie quando i sorpassi sono consentiti ed almeno una corsia quando non lo sono. La larghezza di ogni corsia sarà di m. $b + 0,042 V$, con un minimo di m. 3,50 per veicoli a tre e quattro ruote e di m. 2,50 per veicoli a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente di maggior ingombro trasversale e V la velocità massima in m/sec. raggiungibile nel tratto considerato.

Per le piste permanenti esistenti è ammessa una riduzione della larghezza del 10%.

¹ Leggasi "1951" al posto di "1961". N.d.R.



La larghezza della sede stradale in ogni curva dovrà essere aumentata in funzione del raggio della curva e del suo sviluppo; comunque non dovrà essere inferiore a quella del tratto che la precede.

La larghezza massima in un tratto qualsiasi non dovrà superare m. 12 per motoveicoli e m. 15 per autoveicoli; se superiore, la sede stradale dovrà essere limitata mediante striscia dipinta continua o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo.

Le variazioni di larghezza dovranno essere opportunamente raccordate.

Art. 4. - Fasce di emergenza. - Lungo i bordi della sede stradale vi sarà una fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente erboso, della larghezza minima pari ad una corsia, determinata come all'articolo precedente, libera da ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserverà invece la inclinazione trasversale della sede stradale.

La larghezza delle fasce potrà essere ridotta di non oltre il 50 % lungo i tratti ove esistono protezioni continue (guardrails, terrapieni, muri, file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi e simili), in relazione alla natura ed all'efficienza di tali protezioni; lungo i tratti dove il pubblico non è ammesso la larghezza delle fasce potrà essere ulteriormente ridotta.

Art. 5. - Protezione del pubblico. - Le protezioni del pubblico, lungo i tratti del tracciato ove esso è ammesso, saranno determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i criteri seguenti:

a) il piano di stazionamento del pubblico sarà allo stesso livello o a livello superiore a quello della sede stradale, con pendenza ascendente non superiore ad 1/4 (salvo l'esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte);

b) il pubblico sarà contenuto mediante recinzioni continue in rete metallica di adeguata robustezza (o altro dispositivo permanente equivalente) di almeno m. 1,20 di altezza o anche mediante dispositivo provvisorio (transenne o altro equivalente), purché sorvegliato, posti ad una distanza minima dal bordo della pista di m. 6, m. 8, m. 9,50, m. 11, rispettivamente per velocità massime di km/h 100, 150, 200 ed oltre 200. Tale distanza è riducibile rispettivamente del 20 %, 30 %, 50 % quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato di m. 2, m. 3 e m. 3,50;

c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico ed il bordo della pista e ad una distanza minima dal primo di m. 3, vi sarà una protezione dimensionata in modo da resistere all'urto del veicolo che uscisse di pista, alla velocità massima possibile nel tratto considerato, sotto un angolo di 15°. La distanza è riducibile al minimo di m. 1,50 quando ricorrano per lo stazionamento del pubblico le stesse condizioni di cui alla lettera b);

d) il dispositivo di protezione sarà di norma costituito da un muro in cemento armato di adeguato spessore eventualmente a parete concava verso la pista e di altezza compresa tra m. 1,50 e m. 3 per velocità variabili l'altezza minima sarà di m. 3;

oppure da un muretto di adeguato spessore, di altezza non inferiore a m. 0,90, integrato, per una altezza complessiva compresa tra i m. 2 e m. 3, in rapporto alle velocità come innanzi detto, da una rete e da un sistema di cavi o tondini di acciaio disposti su file orizzontali e sorretti da pali metallici infissi in modo che il piano verticale dei cavi o tondini risulti continuo ed alquanto arretrato rispetto alla superficie di urto verso la pista; la rete dovrà essere applicata anteriormente ai cavi o tondini.

In alternativa, ove esista lo spazio necessario, la predetta rete ed il sistema di cavi o tondini potranno essere posti, indipendentemente dal muretto, ad una distanza minima da esso di m. 5.

In entrambi i suddetti casi, qualora la fascia di sicurezza non sia a fondo erboso o di altro tipo a dissipazione di energia e la sua larghezza sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 4, la protezione dovrà essere completata da un guardrail o da un rivestimento di balle di paglia o similari, posto in adiacenza del muro o muretto, verso la pista, a protezione dei piloti;

e) in sostituzione dei dispositivi di cui al punto precedente, saranno ammessi i seguenti tipi di protezione, per impiego sino alle sottoindicate velocità massime realizzabili (rispettivamente da ridurre o da maggiorare del 20 % all'esterno od all'interno, delle curve). Tali tipi di protezione dovranno comunque rispondere ai requisiti di resistenza all'urto di cui alla precedente lettera c).

1) Velocità fino a 100 km/h:

guardrail di tipo stradale a nervature multiple longitudinali, col bordo superiore almeno a m. 0,60 da terra fissato su pali in ferro, su di un piano normale a quello del terreno; per le competizioni motociclistiche il guardrail, se posto a distanza, dal bordo, inferiore ad una corsia, dovrà essere del tipo ricoprente i pali di sostegno oppure rivestito con balle di paglia. Il guardrail sarà integrato da una rete metallica alta m. 1,80 a forte resistenza, fissata mediante fili di ferro, del diametro di almeno 4 mm. su robusti pali in ferro; oppure terrapieno a parete inclinata con pendenza (rapporto tra altezza e base) minima di 1:1 alto almeno m. 2.

2) Velocità fino a 150 km/h:

guardrail come al punto 1) ma di tipo rinforzato, nello spessore della lamiera, e integrato da una rete metallica come al punto 1), per un'altezza complessiva di m. 2;

oppure una rete come al punto 1), ma rinforzata con cavi o tondini di acciaio alta m. 2, posta ad una distanza minima di una corsia dal bordo;

oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno m. 2,50.

3) Velocità fino a 200 km/h:

guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da rete come al punto 1) per un'altezza complessiva di m. 2,20;

oppure rete rinforzata come al punto 2), alta m. 2,20;

oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno m. 1,50 con rete rinforzata come al punto 2), alta almeno m. 1,50, posta sul ciglio superiore, normalmente alla scarpata;

oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto metri 3,50.

4) Velocità oltre 200 km/h:

guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da una rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), per una altezza complessiva di m. 2,50;

oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno m. 2 con rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), alta m. 1,50, fissata sul ciglio superiore, come al punto 3). In rettifilo ed all'esterno delle curve è richiesto anche un guardrail rinforzato od un muretto alto m. 0,80 posto ai piedi del terrapieno;

oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno m. 4.

Art. 6. - Posti o box di rifornimento. L'ubicazione dei box e quella della fascia e dei raccordi di collegamento relativi agli stessi sarà su un tratto in rettifilo o all'interno di una curva a piena visibilità con pendenza longitudinale inferiore all'1 %.

Il fronte di ciascun box verso la pista sarà di m. 4 per gli autoveicoli e di m. 2 per i motoveicoli.

La fascia di servizio antistante ai box (zona box), avrà una larghezza minima di m. 6 per autoveicoli e m. 4 per motoveicoli e sarà collegata alla pista come segue: all'estremità d'ingresso, mediante un prolungamento della fascia stessa ed un successivo raccordo rastremato al 5%, il tutto di larghezza complessiva tale da consentire l'arresto del veicolo alla massima velocità d'ingresso; all'estremità di uscita, da un raccordo rastremato al 10%.

Il bordo della pista sarà segnato con riga continua, dipinta lungo la zona box e la fascia di prolungamento, e con riga discontinua lungo i raccordi di estremità.

Per i rifornimenti di carburanti dovranno essere impiegati solo impianti fissi o mobili di sicurezza.

Art. 7. - Servizi di emergenza. - I servizi di emergenza (antincendio, pronto soccorso), predisposti dagli organizzatori dovranno essere adeguati alle caratteristiche della competizione e disporre di efficienti, autonome comunicazioni telefoniche o radio-telefoniche, di appositi accessi alla pista ed adeguate strade di collegamento, gli uni e le altre da tenere sgombri per tutta la durata della competizione.

Art. 8. - Adeguate norme per il controllo e la selezione dei veicoli, il controllo medico e psicotecnico dei piloti, l'equipaggiamento di sicurezza degli stessi, la condotta e i regolamenti di gara, la disciplina e la protezione del personale addetto ai box ed al controllo sportivo della competizione, i servizi di segnalazione e di informazione e la copertura assicurativa, sono devoluti alla componente federazione sportiva (Automobile Club d'Italia o Federazione Motociclistica Italiana).

Il numero dei veicoli da ammettere alle gare verrà stabilito d'intesa tra la Commissione provinciale di vigilanza e il competente organo sportivo.

Per ogni competizione gli organizzatori sono tenuti ad uniformarsi alle predette norme.

Art. 9. - Le presenti norme non si applicano per i tracciati di corso fuori strada, su ghiaccio, su sabbia, su cenere, su piste da karts e su piste speciali.

Per quanto non precedentemente regolamentato nei riguardi delle competizioni motociclistiche, le presenti norme saranno opportunamente temperate e modificate a giudizio della Commissione provinciale di vigilanza, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

Art. 10. - L'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti nelle presenti norme formeranno oggetto di particolari quesiti che le Commissioni provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo sottoporranno ai competenti organi centrali.



MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 25 agosto 1989 (relativamente agli ippodromi)

(G. U. 4 settembre, n. 206).

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.¹

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;

Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1986, come integrato dal successivo decreto ministeriale 22 gennaio 1987;

Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

Ravvisata l'opportunità di esaminare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato testo contenente «norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi».

ALLEGATO

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI ²

Articolo 1

Campo di applicazione.

Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati «impianti», sono gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19.

Articolo 2

Definizioni.

Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto, «impianto al chiuso o all'aperto», nel quale si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purché completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.

Si fa riferimento ai termini e alle definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Articolo 3

Ubicazione.

L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

¹ Il presente decreto, salvo che per gli ippodromi, è da ritenere superato dall'entrata in vigore del DM 18/03/1996. N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle «attività soggette a controllo» e, per esclusione, «non soggette», il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.)



In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti:
altezza libera: non inferiore a 4 m;
larghezza: non inferiore a 3,50 m;
pendenza: non superiore a 10%;
resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile in due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso.

In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 m dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di 1 persona/m².

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività soggette ai controlli anticendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attività di cui ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato.

La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attività di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attività di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo interrato e comunque a quota non inferiore a 7,50 m.

Articolo 4 Area dell'impianto.

L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare l'area dovrà consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

L'area minima complessiva del parcheggio dovrà essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore ad un m² per ogni spettatore.

Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.

Articolo 5 Strutture e materiali.

Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno sui locali di pubblico spettacolo.

Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche salvo quanto previsto all'art. 19.

Per quanto concerne il dimensionamento delle strutture si rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 6 Impianti elettrici e tecnologici.

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo la legge 1° marzo 1968, n. 186.

Per gli impianti tecnologici (produzione e utilizzazione del calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle specifiche del Ministero dell'interno.

Articolo 7 Capienza.

A) Zona spettatori.

La capienza (massimo affollamento ipotizzabile) della zona spettatori è ottenuta dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni per 0,48.

Per gli impianti all'aperto, con capienza superiore a 10.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, e per quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori non sono consentiti posti in piedi; i suddetti impianti devono avere solo posti a sedere numerati e di larghezza non inferiore a 0,45 m.

La capienza, determinata secondo quanto sopra indicato, è comprensiva di coloro che entrano nell'impianto, in quanto vi abbiano diritto, per i quali devono essere riservate apposite zone con posti a sedere.

B) Zona attività sportive.

La capienza della zona delle attività sportive è in funzione delle attività previste ed è costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Articolo 8 Settori.

Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori.

La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Per gli impianti all'aperto deve essere previsto, in occasione di manifestazioni calcistiche, almeno un settore opportunamente dimensionato, destinato ai tifosi della squadra ospite.

Ogni settore deve avere servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica conforme al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e deve essere separato da quello adiacente con setti di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,20 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata a 2,20 m; è consentita la comunicazione tra i settori attraverso vani provvisti di porte realizzate con materiali non combustibili.

Per i predetti impianti all'aperto la zona spettatori deve essere separata dalla zona attività sportive con fossato, di almeno 2,50 m di profondità e di larghezza, ovvero con setti realizzati come previsto al comma precedente.

La separazione suddetta deve avere almeno due varchi per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportive. Ogni varco deve avere larghezza minima di 2,40 m.

In presenza di fossati potranno essere previste soluzioni tecniche che comportano l'impiego di meccanismi di semplice funzionamento atti a consentire il superamento dei fossati stessi solo in caso di necessità.

Articolo 9 Sistema di vie d'uscita.

Il sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto nel precedente art. 8. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.

La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote.

La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.

Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite.

Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo.

I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata).

Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere almeno meno di tre gradini e non più di 15.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.

Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala.

Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.

Le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché abbia la larghezza uguale alla somma delle due.

Per scale di larghezza superiore a 3 m la commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori non può essere superiore a 40 m oppure 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio.

Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non è suddiviso in settori.

Articolo 10 Distribuzione interna.

Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire non più di 20 posti per fila e per parte.

Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza non inferiore a 1,20 m.

È consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.

I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m ed una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 m.

Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee.

I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 20 cm (alzata) e non inferiore a 23 cm (pedata).

Articolo 11 Biglietterie.

Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di 10 m dagli ingressi ed in manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.

Articolo 12 Impianti igienici.

L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne.

Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000 spettatori.

Articolo 13 Spogliatoi.

Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m² al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno 25 m³ per persona per ora.

Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.

Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 m² al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.

Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori anche per quanto riguarda i percorsi di collegamento degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona delle attività sportive.

Per gli impianti all'aperto di capienza superiore a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato agli automezzi a servizio degli atleti e degli arbitri, ubicato all'interno della recinzione, direttamente collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile agli spettatori.

Articolo 14 Pronto soccorso.

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso per ogni settore.

Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori il posto di pronto soccorso può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Un posto di pronto soccorso deve essere comunque previsto a servizio esclusivo delle zone attività sportive.

Un posto di pronto soccorso deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.

Articolo 15 Depositi.

Devono essere previsti uno o più locali per il deposito delle attrezzature sportive comunicanti con l'area destinata alle attività.

Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.

È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Articolo 16

Dispositivi di controllo degli spettatori.

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto, con registrazione delle relative immagini.

Il prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente anche negli impianti aventi capienza inferiore a 30.000 e superiore a 10.000 spettatori, sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'autorità di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni ritenute a rischio sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la realizzazione di transennamenti all'esterno degli impianti per l'adeguata preselezione, incolonnamento e controllo in profondità degli spettatori.

Articolo 17

Recinzioni esterne.

Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto più alto.

La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.

Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

La suddivisione in settori di cui all'art. 8 e quella prevista dall'art. 9 per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attività sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta recinzione esterna.

Articolo 18

Impianti antincendio.

Gli impianti all'aperto con capienza superiore a 5.000 spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore a 1.000 spettatori devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti in numero ed ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Articolo 19

Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive (spettatori - praticanti - addetti).

L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che può contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m.

Devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 15 delle presenti norme.

Per impianti con capienza non superiore a 50 persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art. 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1983).

Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Articolo 20

Piscine ed ippodromi.

Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi.

Per le predette attività restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 salvo quanto indicato al successivo comma.

L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene così modificato:

«Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile».

Articolo 21



Facoltà di deroghe.

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, il Ministro dell'interno, sentita la Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio decreto-legge n. 302 del 2 febbraio 1939, e successive modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche deroghe, temporanee o permanenti, nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'attuazione integrale delle presenti norme.

Della Commissione di cui al comma precedente fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'istanza di deroga, corredata dal parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curerà l'inoltro, con proprio motivato parere, alla Commissione di cui ai commi precedenti.

Articolo 22 Norme transitorie.

Gli impianti sportivi esistenti devono essere adeguati ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo ed ultimo comma, 14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990.

L'adeguamento a quanto disposto dall'art. 16 è contestuale all'entrata in vigore del presente decreto.

Per le uscite degli impianti esistenti con capienza non superiore a 100 persone complessive è consentita una larghezza specifica non inferiore a 0,90 m.

Per gli impianti esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano valide le disposizioni contenute nella legge 7 dicembre 1984, n. 818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.

Articolo 23 Disposizioni finali.

Per gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute nelle presenti norme.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1971, n. 118, e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.



Note al DM 25/08/1989

[2]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

rif. punto 3.5.1

"*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) ...omissis...;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) ...omissis...;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.